

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1955

(53^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro »
(779) (Discussione e approvazione):

| | |
|--|---|
| PRESIDENTE . Pag. | 877, 887, 888, 893, 894, 897, 899, 900, 901, 903, 904, 906, 907, 908 |
| CENINI | 886, 901, 903 |
| MINIO | 886 |
| PIOLA | 900, 901, 903, 906, 907 |
| SCHIAVI, <i>relatore</i> . | 877, 886, 888, 894, 897, 898, 903, 904 |
| TOMÈ | 893, 894 |
| TRABUCCHI . | 886, 887, 893, 894, 899, 900, 901, 906, 907 |
| VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 887, 892, 894, 899, 901, 903, 906, 907, 908 |

« Proroga dei benefici tributari in materia di edilizia » **(880)** (*D'iniziativa dei deputati Garlato ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

| | |
|--|----------|
| PRESIDENTE | 926, 929 |
| CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 927, 929 |
| DE LUCA LUCA | 926 |
| RODA | 927, 928 |
| TRABUCCHI, <i>relatore</i> | 926, 927 |

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Giacometti, Mariotti, Minio, Negroni, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Varaldo.

Intervengono, inoltre, i Sottosegretari di Stato per il tesoro Valmarana e per le finanze Castelli.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
**« Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro »
(779).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVI, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge si propone di modificare gli ordinamenti delle varie Casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro riguardanti le seguenti categorie di pensionati:

- 1) gli impiegati degli Enti locali;
- 2) i salariati degli Enti locali;

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (20 gennaio 1955)

3) gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Al trattamento di quiescenza di queste categorie hanno provveduto, fino ad ora, distintamente, la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati, la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati e la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti con gestione annessa a quella della Cassa impiegati, seguendo criteri dimostratisi causa di vari inconvenienti.

Primo tra essi che, a parità di servizio e di retribuzione pensionabile, la pensione è tanto più elevata quanto maggiore è l'età del pensionato, per cui può accadere che — dopo quarant'anni di servizio — l'importo della pensione teorica, in alcuni casi di età poco avanzata, non raggiunga l'ultima retribuzione pensionabile, mentre, in altri casi di età elevata, superi notevolmente l'ultima retribuzione, con la conseguenza, poi, di dover ridurre l'importo stesso al limite massimo ragguagliato a tale retribuzione.

Si considerino, ad esempio, tre dipendenti di Enti locali di qualifica media, che abbiano avuto lo stesso normale sviluppo di carriera pari a quello dal grado XII al grado X — ultimo scatto — statale, assunti in servizio alla medesima data del 1° gennaio 1915, ma con le tre diverse età all'ingresso, rispettivamente, di anni venti, venticinque e trenta. Nel caso di collocamento a riposo per tutti e tre l'ultima retribuzione pensionabile, pari allo stipendio aumentato del 20 per cento, risulta di lire 383.400; la pensione teorica, con l'attuale sistema, ammonta:

a lire 353.100 per il primo dipendente collocato a riposo a sessantacinque anni di età;

a lire 438.800 per il secondo dipendente collocato a riposo a sessantacinque anni di età;

a lire 596.700 per il terzo dipendente collocato a riposo a settanta anni di età.

Così il primo dipendente non riesce a godere del massimo della pensione, mentre per gli altri due si deve operare una riduzione degli importi delle pensioni teoriche per ricondurli al detto massimo di lire 383.400.

Secondo inconveniente è quello derivante dal criterio di rivalutazione mediante un coefficiente unico applicato alle retribuzioni godute fino al 31 dicembre 1947.

Se si riprende il caso, già esaminato, di dipendenti di enti locali con qualifica media e normale sviluppo di carriera, il quale abbia iniziato il servizio all'età di anni venticinque, considerando le quattro distinte ipotesi inerenti alle diverse date di assunzione avvenute al 1° gennaio 1915, al 1° gennaio 1925 oppure al 1° gennaio 1938, oppure al 1° gennaio 1946, risulta allora, in applicazione del vigente criterio di rivalutazione, che mentre con quaranta anni di servizio verrebbero raggiunte pensioni teoriche di gran lunga superiori a quella massima ragguagliata all'ultima retribuzione, d'altra parte, la pensione massima si otterrebbe con un minore numero di anni di servizio per le ipotesi di assunzione in epoca più recente. E, precisamente, per il dipendente in parola, che, in relazione all'ultima retribuzione, potrebbe raggiungere il detto massimo di pensione di lire 383.400, sono riportati nel prospetto seguente, a seconda delle ipotesi considerate, gli anni di servizio occorrenti per il raggiungimento della pensione massima, nonché gli importi delle pensioni teoriche relativi al caso di collocamento a riposo dopo quaranta anni di servizio.

| EPOCA DELL'ASSUNZIONE | Anni di servizio occorrenti per il raggiungimento del massimo | Pensioni teoriche risultanti con quaranta anni di servizio |
|---------------------------|---|--|
| 1° gennaio 1915 | 39 | 438.800 |
| 1° gennaio 1925 | 36 | 536.000 |
| 1° gennaio 1938 | 30 | 730.600 |
| 1° gennaio 1946 | 27 | 872.300 |

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (20 gennaio 1955)

Terzo inconveniente è quello che si manifesta per essere sensibilmente elevati gli attuali coefficienti adottati per la determinazione della misura della pensione teorica. Ciò deriva dal fatto che il contributo dell'11,5 per cento della retribuzione destinato alla formazione della pensione diretta, in base al quale i coefficienti predetti sono stati fissati, è notevolmente superiore a quello che, in realtà, sarebbe necessario in relazione agli effettivi sviluppi delle retribuzioni pensionabili.

Ad esempio, per il caso già ipotizzato di dipendente di ente locale con qualifica media e normale sviluppo di carriera che venga assunto in servizio all'età di anni venticinque, la pensione teorica, a sessantacinque anni di età e quaranta anni di servizio, risulterebbe di lire 699.000, mentre quella massima consentita per il caso stesso sarebbe delle predette lire 383.400.

Premesso che le Casse di previdenza impiegate e salariati oggi esistenti vengono fuse nell'unica Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e la Sezione autonoma insegnanti viene eretta in Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, al fine di ovviare agli inconvenienti enunciati, si stabiliscono nuovi coefficienti per la determinazione della pensione teorica cal-

colati solo in base alla durata della contribuzione, indipendentemente dall'età dell'iscritto, con un'aliquota pari al 10,5 per cento — invece dell'11,5 per cento — della retribuzione annua pensionabile.

Si hanno, in tal modo, questi vantaggi:

a) le pensioni risultano di importo pressochè uguale a quello delle pensioni statali;

b) si eliminano le differenziazioni ora in atto per l'influsso del fattore età;

c) si consente il massimo dei dieci decimi con circa trentasette anni di servizio e comunque non oltre i quarant'anni anche nei casi di accentuati progressi di carriera.

Facciamo alcuni esempi.

1. Per il predetto dipendente, assunto in epoca a partire dal 1° gennaio 1953 in poi, con inizio di carriera al grado XII e con sviluppo normale fino all'ultimo scatto del grado X, risultano, con il nuovo sistema, i seguenti importi della pensione, con riferimento alle distinte durate di servizio e indipendentemente dall'età alla data del collocamento a riposo, importi che sono messi anche in raffronto con le corrispondenti attuali misure delle pensioni statali che, peraltro, subiranno gli aumenti relativi alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181:

| ANNI DI SERVIZIO | Ultima retribuzione pensionabile calcolata con il nuovo sistema | Ammontare pensione determinata con il nuovo sistema | Attuale ammontare della pensione statale |
|------------------|---|---|--|
| 15 | 410.000 | 97.900 | — |
| 20 | 430.000 | 155.500 | 170.600 |
| 25 | 480.000 | 233.400 | 217.300 |
| 30 | 490.000 | 335.900 | 266.100 |
| 35 | 500.000 | 470.600 | 316.100 |
| 37 | 500.000 | 500.000 | 334.100 |

2. Qualora il dipendente predetto, pur iniziando il servizio al grado XII, seguisse uno sviluppo più accentuato di carriera fino a raggiungere dopo quaranta anni di servizio il grado VII, in corrispondenza ai dati già ri-

portati nel precedente esempio, si avrebbero, invece, i seguenti ammontari di pensione, che, comunque, raggiungerebbe la misura massima dopo quaranta anni di servizio:

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (20 gennaio 1955)

| ANNI DI SERVIZIO | Ultima retribuzione pensionabile calcolata con il nuovo sistema | Ammontare della pensione determinata con il nuovo sistema |
|------------------|---|---|
| 15 | 630.000 | 126.565 |
| 20 | 700.000 | 208.546 |
| 25 | 760.000 | 319.753 |
| 30 | 810.000 | 468.454 |
| 35 | 870.000 | 665.848 |
| 40 | 900.000 | 900.000 |

Quanto alla rivalutazione degli stipendi prebellici, si prende per base ai fini della determinazione delle quote di pensione teorica relative ai servizi resi fino a tutto il 1° gennaio 1953, l'effettiva retribuzione annua pensionabile goduta dall'iscritto alla data stessa e calcolata secondo determinati coefficienti moltiplicativi, conservando però, in ogni caso, le legittime aspettative eventualmente più favorevoli che potessero risultare in applicazione delle vigenti disposizioni.

Esempi: per il caso di dipendente di ente locale con normale sviluppo di carriera avente al 1° gennaio 1953, rispettivamente, dieci, venti oppure trent'anni di servizio utile si attribuisce, per i servizi resi fino a tale data, una retribuzione costante calcolata su quella goduta al 1° gennaio 1953, applicando i seguenti coefficienti previsti dalla tabella E, in relazione alle diverse durate di servizio già prestato:

| ANNI DI SERVIZIO anteriore al 1° gennaio 1953 | Retribuzione pensionabile al 1° gennaio 1953 | Coefficiente tabella E | Retribuzione costante attribuita ai servizi anteriori al 1° gennaio 1953 ai fini della determinazione della pensione teorica |
|---|--|------------------------|--|
| 10 | 410.000 | 0.896 | 367.360 |
| 20 | 470.000 | 0.857 | 402.790 |
| 30 | 490.000 | 0.826 | 404.740 |

Con l'attribuzione delle dette retribuzioni costanti per i servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1953, tali servizi eserciteranno in ogni caso una normale influenza nella determinazione della misura della pensione, per cui, nei riguardi dei dipendenti attualmente in servizio, a parità di durata di contribuzione e di carriera, si avranno importi di pensioni

pressochè uguali, qualunque sia stata l'epoca dell'assunzione in servizio. Ciò appare evidente dal seguente prospetto, ove sono raffrontati i detti importi risultati per il caso sopra menzionato di dipendente che abbia prestato anteriormente il 1° gennaio 1953, rispettivamente, dieci, venti, oppure trent'anni di servizio:

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (20 gennaio 1955)

| ANNI DI SERVIZIO utile in pensione | Ultima retribuzione pensionabile | Pensioni risultanti per il caso di iscritto avente al 1° gennaio 1953 un servizio utile di anni | | |
|---------------------------------------|--|--|---------|---------|
| | | 10 | 20 | 30 |
| 15 | 410.000 | 97.000 | — | — |
| 20 | 430.000 | 154.200 | 160.800 | — |
| 25 | 480.000 | 231.700 | 240.300 | — |
| 30 | 490.000 | 333.700 | 345.000 | 335.700 |
| 35 | 500.000 | 467.700 | 482.400 | 470.200 |
| 37 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

Inoltre, per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla valutazione forfetaria degli emolumenti percepiti dall'iscritto, la retribuzione pensionabile si determina calcolando la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce durante ogni anno solare di esercizio, e considerandola costituita:

- dallo stipendio, salario o paga;
- dall'indennità di carovita o di contingenza;
- dall'indennità di presenza per 280 giornate l'anno;
- dall'indennità di funzione o assegno perequativo;
- dall'eventuale indennità di caropane per non più di lire 6.240;
- dalla tredicesima mensilità;
- da altri eventuali emolumenti dovuti nell'anno.

Altri vantaggi derivanti dal nuovo ordinamento sono costituiti dalla:

a) riduzione da venti a quindici anni del minimo concernente il diritto a pensione, nei casi di cessazione dal servizio per l'inabilità assoluta e permanente o per morte o per raggiungimento dei limiti di età:

b) riduzione da dieci ad un anno compiuto del minimo per conseguire il diritto all'indennità una volta tanto, nei casi di cessazione dal servizio ove tale indennità competa;

c) concessione di una indennità una volta tanto in misura ridotta nei casi di dimissioni,

ove l'iscritto abbia almeno cinque anni di servizio utile.

Inoltre, con la unificazione delle norme in vigore sulla misura della pensione di privilegio, questa viene determinata aumentando di un decimo la pensione teorica e in nessun caso può essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione pensionabile, qualunque sia stata la durata del servizio.

E, ancora, viene soppresso come elemento a sè stante l'assegno supplementare facendolo affluire in aggiunta alla formazione della pensione teorica, e viene trasformato in rendita vitalizia costante l'assegno di caroviveri temporaneo.

Quanto all'indennità una volta tanto, essa, pure venendo stabilita nella misura dei cinque sestimi, anzichè dell'intero valore capitale della pensione teorica, risulta più favorevole di quella attuale, in quanto la nuova retribuzione pensionabile, da prendersi a base per la determinazione della pensione teorica, è notevolmente superiore a quella attuale, essendo ragguagliata a tredici mensilità, anzichè a dodici, e comprendendo, inoltre, la parte di emolumento finora destinata alla formazione dell'assegno supplementare, che, come si è detto, viene conglobato nella pensione.

E, per il contributo di riscatto, esso viene calcolato prendendo per base l'importo della retribuzione annua che è attribuita all'iscritto per la durata del servizio riscattato ai fini della determinazione della pensione teorica.

Da notare che alle Casse per le pensioni ai

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (20 gennaio 1955)

dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, deriveranno, col nuovo ordinamento, notevoli vantaggi:

a) dalla riduzione dell'aliquota del contributo per la formazione della pensione teorica dall'11,5 per cento al 10,5 per cento;

b) dall'oculata politica degli investimenti delle disponibilità patrimoniali effettuata dagli Istituti di previdenza;

c) dalla riduzione della riserva del rischio conseguente alla sovraindicata unificazione delle Casse di previdenza impiegati e salariati.

In conseguenza di ciò, il contributo complessivo che è oggi del 25 per cento per le Casse impiegati e salariati e del 18 per cento per la Sezione autonoma insegnanti, viene ragguagliato alla nuova retribuzione pensionabile e ridotto, nella sua misura, al 23 per cento per la Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali e al 17 per cento per la Cassa pensioni ai dipendenti degli enti locali e al 17 per cento per la Cassa pensioni agli insegnanti.

La nuova misura del contributo personale fissata al 5,30 per cento della nuova retribuzione pensionabile è, nella media, pari a quelle attuali del 6 per cento sulla parte ragguagliata allo stipendio o salario e del 3 per cento su lire 120.000. Così che gli iscritti alle dette Casse, pur godendo dei sensibili miglioramenti che vengono arrecati al trattamento

di quiescenza, non subiscono aggravio nel loro carico contributivo.

Invece, per la parte di onere contributivo che fa carico agli enti locali, è da rilevare che le retribuzioni delle misure del contributo complessivo, dal 25 per cento al 23 per cento per le Casse impiegati e salariati e dal 18 per cento al 17 per cento per la Sezione autonoma insegnanti, agiscono integralmente a vantaggio dei predetti enti, in quanto, come si è detto, la nuova misura del contributo per gli iscritti rimane, nella media, pari a quelle attuali. E, in effetti, le attuali misure del contributo a carico degli enti locali, pari al 19 per cento sulla parte ragguagliata allo stipendio e al 22 per cento su lire 120.000 per le Casse impiegati e salariati, e pari al 12 per cento sulla parte ragguagliata allo stipendio e al 15 per cento su lire 120.000 per la Sezione autonoma, si riducono alle misure uniche, da ragguagliare alla nuova retribuzione pensionabile, rispettivamente, del 17,70 per cento per le Casse impiegati e salariati e dell'11,70 per cento per la Sezione autonoma insegnanti.

D'altra parte, però, la nuova retribuzione pensionabile è, nel suo importo medio, superiore a quella attuale, per cui il predetto vantaggio derivante dalla riduzione della misura del contributo viene ad essere assorbito, restando, peraltro, nel complesso, pressochè stazionario il carico contributivo degli enti locali come appare dai dati del seguente prospetto:

| | Numero iscritti | Retribuzione media | | Carico contributivo complessivo | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | attuale sistema | nuovo sistema | nuovo sistema (mil. di lire) | attuale sistema (mil. di lire) |
| Cassa impiegati | 95.000 | 442.769 | 498.796 | 8.334 | 8.387 |
| Cassa salariati | 182.000 | 396.441 | 443.616 | 14.364 | 14.291 |
| Sezione autonoma | 6.500 | 381.700 | 432.610 | 321 | 329 |

Per i contributi a carico degli enti locali, come è previsto, le varie categorie di dipendenti conseguono un miglioramento nella misura delle pensioni. Qual'è il gravame, maggiore o minore, al quale vanno incontro gli enti locali? Il disegno di legge in discussione, prevede, tra l'altro:

all'articolo 12, un nuovo sistema per il calcolo della retribuzione annua contributiva;

all'articolo 15, la nuova misura del contributo complessivo ed il relativo riparto a carico degli enti e degli iscritti.

La retribuzione annua contributiva, ora calcolata forfettariamente prendendo a base il solo stipendio che viene aumentato del 30 per cento e di lire 120.000, sarà determinata — con decorrenza dal 1° gennaio 1954 — considerando la somma degli effettivi emolumenti fissi e continuativi goduti dall'iscritto nell'intero anno, comprendendovi, così, anche la tredicesima mensilità.

La retribuzione annua contributiva che risulta dall'adozione del nuovo sistema, nella media, riferita al complesso degli iscritti alle Casse di previdenza, è all'incirca del 10 per cento superiore a quella calcolata con l'attuale sistema forfettario.

D'altra parte, però, pure a far tempo dal 1° gennaio 1954, le attuali aliquote del contributo dovuto alle Casse di previdenza vengono ridotte convenientemente per la parte

afferente alla quota a carico degli enti locali. E ciò risulta evidente dalla seguente considerazione: ai sensi dell'articolo 15, l'attuale contributo complessivo, pari al 25 per cento, viene abbassato alla nuova misura del 23 per cento, di cui il 5,30 per cento a carico dell'iscritto ed il 17,70 per cento a carico dell'ente. Ora, tenendo presente che la detta nuova misura del contributo personale è stata determinata come media ponderata delle due attuali aliquote, una del 6 per cento per la parte della retribuzione pensionabile raggugliata allo stipendio e l'altra del 3 per cento sulla rimanente parte fissa di lire 120.000, è chiaro che il vantaggio derivante dal predetto abbassamento del contributo complessivo dal 25 al 23 per cento opera a totale beneficio degli enti locali. Ed, in effetti, il nuovo contributo a carico degli enti è pari al 17,70 per cento, laddove le rispettive due attuali aliquote sono del 19 per cento, per la parte raggugliata allo stipendio, e del 22 per cento sulla rimanente parte fissa di lire 120.000.

L'elevazione della retribuzione annua contributiva, da una parte, ed il predetto vantaggio derivante dall'abbassamento dell'aliquote, dall'altra, producono, nel complesso, una situazione favorevole per gli enti locali, considerati nel loro insieme, in quanto, come risulta dall'unito prospetto, il loro carico annuo contributivo verrà a ridursi da lire 22.699 milioni a lire 22.677 milioni.

CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DEGLI ENTI

| CLASSI DI COMUNI (Legge n. 748) | Numero degli iscritti | Elementi componenti la retribuzione media | | | | | Retribuzione media contributiva | | Contributi complessivi a carico degli Enti | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | stipendio o salario (anno) | Indennità di carovita (mensile) | assegno perequativo o indennità di funzione (mensile) | premio di presenza (giornal.) | attuale sistema | nuovo sistema | attuale sistema (milioni di lire) | nuovo sistema (milioni di lire) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| I M P I E G A T I | | | | | | | | | | |
| I | 26.600 | 313.437 | 13.511 | 3.600 | 135 | 527.468 | 599.803 | 2.762 | 2.824 | |
| II | 6.800 | 285.370 | 12.520 | 3.000 | 103 | 490.981 | 539.753 | 659 | 650 | |
| III | 23.900 | 239.634 | 12.520 | 2.500 | 90 | 431.524 | 480.070 | 2.046 | 2.031 | |
| IV | 37.700 | 201.108 | 12.520 | 2.100 | 85 | 381.440 | 431.727 | 2.868 | 2.881 | |
| Totale | 95.000 | | | | | | | 8.335 | 8.386 | |
| S A L A R I A T I | | | | | | | | | | |
| I | 51.000 | 250.750 | 13.511 | 2.500 | 103 | 445.975 | 508.631 | 4.505 | 4.591 | |
| II | 13.000 | 228.296 | 12.520 | 2.100 | 90 | 416.785 | 462.585 | 1.076 | 1.064 | |
| III | 45.800 | 215.671 | 12.520 | 1.700 | 85 | 400.372 | 442.309 | 3.649 | 3.586 | |
| IV | 72.200 | 180.997 | 12.520 | 1.200 | 74 | 355.296 | 395.159 | 5.134 | 5.050 | |
| Totale | 182.000 | | | | | | | 14.364 | 14.291 | |
| | | | | | | | IN COMPLESSO | 22.699 | 22.677 | |

NOTA. — La retribuzione contributiva in base alle disposizioni vigenti è pari allo stipendio o salario annuo aumentato del 30 per cento e della somma fissa di lire 120.000. Su tale retribuzione è dovuto a carico degli enti locali il contributo del 19 per cento, per la parte di essa ragguagliata allo stipendio o salario, e quello del 22 per cento sulle rimanenti lire 120.000.

La nuova retribuzione contributiva, di cui alla colonna 8, è pari al complesso degli emolumenti fissi e continuativi, indicati alle colonne (3), (4), (5) e (6), cioè lo stipendio, il carovita, l'assegno perequativo o indennità di funzione, calcolati per 13 mesi ed il premio di presenza calcolato per 280 giorni. Su tale nuova retribuzione è previsto dal disegno di legge n. 779 a carico degli enti locali il contributo del 17,70 per cento.

Infatti, se per i 95.000 impiegati iscritti, i contributi complessivi a carico degli enti, col sistema attuale, sommano a 8 miliardi e 335 milioni, e, col nuovo sistema, ad 8 miliardi e 386 milioni, cioè 51 milioni in più che gravano soltanto sui Comuni della I classe, per i 182.000 salariati, a carico degli enti, sarebbero, rispettivamente, 14 miliardi e 364 milioni, e 14 miliardi e 291 milioni, cioè 73 milioni in meno, sempre restando un probabile maggiore aggravio ai Comuni di I classe del 2 per cento.

Tutte le altre classi di enti verrebbero alleviate ad eccezione dei Comuni di III classe che, per i loro 23.000 impiegati, pagherebbero in più 13 milioni.

Come vedesi, il vantaggio complessivo supera l'aggravio, per cui a questo potrà essere posto rimedio abbastanza facilmente.

Naturalmente, i dati del prospetto non tengono conto degli eventuali miglioramenti delle retribuzioni a favore dei dipendenti degli enti locali che potranno essere concessi con l'estensione dei benefici previsti per gli statali dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1181. Da tali miglioramenti potrebbe risultare, come inevitabile onere riflesso, un aggravio di circa lire 2 miliardi annui del carico contributivo degli enti locali, aggravio che, però, sussisterebbe indipendentemente dall'approvazione o meno del disegno di legge in esame.

A parte tali oneri riflessi connessi ad eventuali miglioramenti economici, è da tener presente che, come si è detto, mentre per gli enti locali, considerati nel loro complesso, la situazione verrà a risultare più favorevole in applicazione delle nuove norme, tuttavia, per una parte di essi, sia pure esigua, potrà verificarsi un carico contributivo annuo lievemente superiore a quello attuale. A tale riguardo, sono stati eseguiti opportunamente calcoli approssimati, in base ai quali si può affermare che in nessun caso si verificherà uno scostamento di oneri superiori al 3 per cento dell'attuale carico contributivo annuo.

Non sembra, pertanto, che possano sussistere giustificate apprensioni da parte dei tutori della finanza locale in merito all'approvazione del provvedimento, tanto più che gli eventuali conguagli tra i contributi già versati per gli anni 1954 e 1955 e quelli dovuti

— conguagli che, nella maggior parte, risulteranno favorevoli agli enti locali — verranno effettuati nell'anno 1956 e, in tale sede, laddove risultasse un debito per alcuni degli enti stessi, gli Istituti di previdenza accorderebbero dilazioni di pagamento, così come già attualmente ne concedono nel caso di somme dovute dagli enti per contributi arretrati.

In conclusione, mi riservo di proporre una serie di emendamenti da apportare ai vari articoli del disegno di legge in esame, al fine di migliorarlo.

Altri emendamenti sono stati suggeriti da alcune associazioni dei dipendenti.

L'Unione nazionale mutilati per servizio vorrebbe che all'articolo 43, dove si dice che « il Consiglio di amministrazione può chiedere il parere delle Commissioni mediche di cui agli articoli 103 e 104 della legge 10 agosto 1950, n. 648, si debba sostituire la parola « può » con l'altra « deve ». Ora su ciò tanto il Ministero quanto la Ragioneria generale hanno dato parere contrario perchè organo deliberante è solo il Consiglio di amministrazione e nessun altro organo deve interferire sul suo giudizio.

La Federazione nazionale pensionati propone che le pensioni dirette, indirette e di reversibilità previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 966, siano aumentate del 20 per cento a partire dalla data in cui ha effetto la presente legge e del 5 per cento quelle relative a cessazione dal servizio posteriore al 1° luglio 1950 e per le quali non trova applicazione la presente legge.

Si osserva al riguardo che la legge n. 966 è già in corso di applicazione e che su 44.000 casi, già 40.000 sono stati esaminati e risolti; a prescindere poi dal fatto che ogni aumento aggraverebbe la situazione tecnico-finanziaria degli Istituti, che è basata sulle effettive loro disponibilità.

D'altro canto, siccome ogni cinque anni si fa un esame del bilancio tecnico, può accadere che in base alle risultanze si possa assegnare la pensione richiesta.

Data quindi la superfluità di questi emendamenti, si propone di non tenerne conto e di accogliere ed approvare il testo del disegno di legge, che è stato, è bene aggiungerlo, accettato pienamente e dall'Amministrazione sta-

tale e dai Sindacati interessati. In sede di discussione degli articoli — ripeto — proporrò degli emendamenti di non grande rilievo, che spero troveranno il consenso degli onorevoli colleghi della Commissione.

MINIO. Noi siamo favorevoli al disegno di legge nel testo presentato e ad eventuali emendamenti che lo migliorino, purchè però questi emendamenti non provochino un ritardo nell'approvazione.

CENINI. Certamente il disegno di legge avrebbe bisogno di essere esaminato ancor più profondamente. Per non ritardarne peraltro l'approvazione, mi rimetto a quel che ha detto l'onorevole relatore e, poichè egli ha affermato che con questo disegno di legge si apportano dei sostanziali miglioramenti alle pensioni degli impiegati e dei salariati e che, e questo soprattutto mi interessa, non ci sarà un maggiore aggravio di spesa per gli enti locali, mi dichiaro d'accordo con il relatore e darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

TRABUCCHI. Io conosco sommariamente il disegno di legge; comunque, sostanzialmente, sono d'accordo nell'approvarlo, anche perchè ho avuto assicurazioni dirette dall'onorevole Sottosegretario, al quale avevo chiesto se gli enti locali non ne ricevessero in questo momento un aggravio particolare. Sottolineo le mie parole « in questo momento », perchè, naturalmente a mano a mano che cresceranno gli stipendi, naturalmente l'aumento funzionerà, in quanto, anzichè la quota fissa, ci sarà una quota variabile.

Su di un punto ho ancora dei dubbi: mi sembra che questo provvedimento non risolva una situazione particolarmente dolorosa, sulla quale domanderei chiarimenti e assicurazioni all'onorevole Sottosegretario e al relatore.

La questione che mi sta a cuore è quella dei salariati, diciamo così, di natura industriale degli enti pubblici. Dico industriale per parlare dei salariati addetti ai servizi. Noi sappiamo che, ad esempio, gli spazzini, i bidelli, molte volte anche gli infermieri ospedalieri, per i quali però la norma è un po' diversa, non sono personale destinato normalmente a rimanere per lunghi anni alle dipendenze degli

enti locali. Ciò avviene, anche perchè spesso si passa dal regime dell'appalto a quello della gestione diretta, o viceversa, ma soprattutto perchè si tratta di personale di natura, diciamo così, comune, che passa quindi facilmente dalle aziende private a quelle pubbliche.

Questi lavoratori arrivano spesso ai limiti di età senza aver raggiunto i famosi 15 anni di contribuzione previsti per il pensionamento dalle leggi sulla Cassa di previdenza. Per questa ragione si era creata ed era invalsa negli enti pubblici l'abitudine di iscrivere costoro per l'assicurazione di previdenza sociale, e — complementariamente — di assicurare loro il trattamento normale della previdenza per i dipendenti degli enti locali per l'ipotesi che giungano a maturarne il diritto. È accaduto, da un paio d'anni in qua, che l'Istituto di previdenza sociale, ritenendo che costoro non sono obbligati alla assicurazione, ha rifiutato le prestazioni assicurative, restituendo quei pochi contributi che erano stati, secondo l'Istituto, indebitamente pagati.

Così noi abbiamo visto parecchi spazzini e bidelli rimanere senza pensione, perchè, pur avendo raggiunto il limite di età, non avevano periodi sufficienti di iscrizione per aver diritto alla pensione nè presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali nè presso l'Istituto di previdenza sociale.

Ora, ecco la domanda che io pongo e alla quale temo che anche l'onorevole Sottosegretario non sia forse in grado di rispondere subito: vorrei essere sicuro cioè che, o con questo o con altro provvedimento, si verrà a stabilire la possibilità di scelta del trattamento dell'Istituto di previdenza sociale o del trattamento previdenziale normale per questa categoria di salariati, diciamo così non qualificati. Occorre che si provveda perchè essi possano almeno riscattare il periodo in cui sono stati addetti ad altre funzioni, per cui era prevista l'assicurazione di previdenza sociale. Altrimenti abbiamo una carenza assicurativa particolarmente dolorosa, che è stata lamentata anche in Aula.

SCHIAVI, *relatore*. Non so se l'ipotesi contemplata dall'onorevole Trabucchi rientri nell'articolo 3 del disegno di legge dove si dice: « Tale personale ha, però, facoltà di eseguire,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (20 gennaio 1955)

ad esclusivo suo carico, i versamenti dei contributi a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la continuazione volontaria della predetta assicurazione ».

Ora io consiglierei la soppressione di questa disposizione che è innovativa nei confronti della vigente legislazione sulle assicurazioni sociali per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e che, peraltro, non trova il consenso da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto tale disposizione riguarderebbe un'esigua parte del personale salariato degli enti locali, per il quale viene stabilito il trasferimento obbligatorio dall'assicurazione I.N.P.S. all'iscrizione alla Cassa di previdenza soltanto nei casi in cui i servizi precedentemente resi agli enti locali con iscrizione all'I.N.P.S. sono, già in base alle disposizioni vigenti, ricongiungibili ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa di previdenza, mentre per gli altri casi il trasferimento stesso rimane previsto facoltativamente, a richiesta degli interessati.

TRABUCCHI. In parte quello che ci ha detto l'onorevole relatore risolve il mio dubbio, ma in parte temo che non lo risolva. Ritengo quindi che bisognerà chiarire ulteriormente questo punto. Accade infatti praticamente che in un Comune di grande città, dove vi è un servizio di spazzatura, prendiamo questo esempio, tale servizio sia appaltato ad una ditta qualsiasi. Il personale della ditta è regolarmente iscritto alla Previdenza sociale e vi sono lavoratori che hanno trenta anni e lavoratori che ne hanno cinquanta; passando successivamente alle dipendenze dell'ente pubblico, si ha un interruzione del servizio e del precedente rapporto previdenziale. Lo stesso fenomeno succede quando questi lavoratori, da una azienda comunale passano alle dipendenze di una azienda privata. Il ricongiungimento di questi due tronconi di servizio ha dato luogo, fino ad ora, a degli inconvenienti gravissimi. Ora io chiedo se questo continuerà ad accadere dopo l'approvazione di questa legge; temo di sì.

In ogni caso, pure approvando questo disegno di legge, vorrei invitare il Governo a prendere in considerazione la situazione da me prospet-

tata ed a provvedervi nel caso che con questo disegno di legge non venisse già provveduto.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le do assicurazione in questo senso, senatore Trabucchi, che se l'ipotesi da lei prospettata non è compresa nel testo del disegno di legge in esame, verrà presentato un provvedimento modificativo che la comprenda.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione ed alla votazione degli articoli:

CAPO I.

UNIFICAZIONE DELLE CASSE DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI E AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI ED ISTITUZIONE DELLA CASSA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

Art. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale denominato: « Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

(È approvato).

Art. 2.

Nei riguardi del personale in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge iscritto o con obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza che potrà competere a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la valutazione dei servizi anteriori alla data predetta si effettua in base ai rispettivi preesistenti ordinamenti delle Casse stesse. La valutazione dei successivi servizi resi con iscri-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (20 gennaio 1955)

zione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali si effettua in base alle norme contenute nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 3.

Per il personale salariato non contemplato dall'articolo 2, in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, alle dipendenze degli enti indicati negli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e negli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a partire dalla istituzione della Cassa stessa, si accerta in base alle preesistenti norme stabilite in materia per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali con il citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e le successive modificazioni.

L'obbligo dell'iscrizione non sussiste per il personale contemplato dal comma precedente, che, alla data indicata nel comma stesso, abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, oppure goda di retribuzione annua contributiva — da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo — inferiore a lire 90.000, nonchè per il predetto personale che abbia prestato servizio per il quale, pur essendovi stato l'obbligo di iscrizione, con il concorso di uno degli enti indicati nel primo comma, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, non trovino però applicazione le norme concernenti la ricongiunzione dei servizi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e agli articoli 15, 16, 17, 18 e 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Per il personale di cui al precedente comma, qualora vi sia l'assenso dell'ente presso il quale esso presta servizio, sussiste la facoltà della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la

invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi. Tale personale ha, però, facoltà di eseguire, ad esclusivo suo carico, i versamenti dei contributi a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la continuazione volontaria della predetta assicurazione.

SCHIAVI, *relatore*. Per i motivi che ho esposto in sede di discussione generale, proporrei la soppressione dell'ultimo periodo dell'ultimo comma di questo articolo, vale a dire delle parole: « Tale personale ha, però, facoltà di eseguire, ad esclusivo suo carico, i versamenti dei contributi a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la continuazione volontaria della predetta assicurazione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo all'ultimo comma dell'articolo 3, proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TRABUCCHI. Sul primo comma di quest'articolo propongo un emendamento di carattere formale. Dove, infatti, si dice: « ...negli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680... », in realtà si dovrebbe dire: « negli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 », in quanto la citazione degli articoli può dar luogo a confusione, se cioè si tratti degli articoli del regio decreto-legge o dell'ordinamento che con tale regio decreto-legge si è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento di carattere formale, proposto dal senatore Trabucchi, consistente nell'aggiungere nel primo comma, dopo le parole: « negli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 del » le altre: « l'ordinamento approvato con il ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Poichè in molti altri articoli del disegno di legge in discussione vengono citati articoli del regio decreto-legge 3 marzo 1938, senza che venga fatta menzione del relativo ordinamento, resta inteso che in detti articoli sarà introdotto analogo emendamento quando la citazione degli articoli può dar luogo a dubbi.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, viene eretta in ente morale con la denominazione «Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate», rimanendo amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

(È approvato).

Art. 5.

Nei riguardi del personale assunto in servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate non è obbligatoria quando la retribuzione annua contributiva, da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12 e 13, risulti inferiore a lire 90.000.

Nei riguardi del personale iscritto o con obbligo di iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, continuerà ad essere effettuata l'iscrizione, rispettivamente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti, anche nel caso di retribuzione annua contributiva di importo inferiore a lire 90.000.

Ai fini della contribuzione a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per il personale di cui al comma precedente la retribuzione annua contributiva in nessun

caso si considererà come inferiore all'importo della retribuzione o dello stipendio goduto al 1° gennaio 1953 — da determinarsi nel modo indicato, rispettivamente, all'articolo 23 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'articolo 22 della legge 25 luglio 1941, n. 934 o all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 — aumentato del 30 per cento e di lire 150 mila. Qualora detta retribuzione o stipendio al 1° gennaio 1953 risulti superiore a lire 2.000.000 e sia comprensiva dell'indennità di carovita o di indennità analoga e di eventuali competenze accessorie, la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considererà come inferiore a tale retribuzione o stipendio aumentata soltanto del 10 per cento e di lire 30.000.

(È approvato).

CAPO II.

CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO AI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

Art. 6.

L'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, che, dopo almeno un anno compiuto di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per una delle cause indicate, rispettivamente, alle lettere a), b), c), d), e), f), dell'articolo 32 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, o alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 35 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, consegue il diritto alla indennità diretta una volta tanto.

Consegue pure il diritto all'indennità di cui al comma precedente, ridotta però, nella misura, ad un terzo, l'iscritto, che, dopo almeno cinque anni di servizio utile e prima di aver

conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per dimissioni o per altre cause diverse da quelle menzionate nel comma precedente.

(È approvato).

Art. 7.

Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia cessato o cessi dal servizio:

a) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

b) dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente articolo 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera a);

c) dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b).

Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) e dal comma secondo dell'articolo 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio.

(È approvato).

Art. 8.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, nel caso di iscritto che muore in attività di servizio o che muore entro un triennio dalla cessazione senza aver conseguito il diritto all'indennità di cui al primo comma dell'arti-

colo 6 o alla pensione di cui all'articolo 7, alla vedova e agli altri superstiti indicati nell'articolo 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 compete:

a) l'indennità indiretta una volta tanto, quando il servizio utile sia stato di almeno un anno e non superiore ad anni 14;

b) la pensione indiretta, quando il servizio utile sia stato di almeno 15 anni;

c) la pensione indiretta di privilegio, qualunque sia stata la durata del servizio utile, quando la morte dell'iscritto è conseguente ad uno degli eventi di servizio considerati dalla lettera c) e dal comma secondo dell'articolo 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Per il conseguimento del diritto all'indennità o alla pensione indiretta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nel citato articolo 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. È ridotto, però, ad un anno il periodo minimo di stato coniugale richiesto dal primo comma del predetto articolo 37 nel caso di matrimonio celebrato dopo il compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto ed, insieme, di mancata nascita di prole, benchè postuma.

Per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta di privilegio devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nell'articolo 40 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto.

(È approvato).

Art. 9.

Per stabilire il diritto al conseguimento della reversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio e la misura di essa, ragguagliata a quella della corrispondente pensione diretta, si applicano le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 con la modifica di cui al periodo secondo del penultimo comma dell'articolo 8.

Al fine di stabilire i casi di perdita o di sospensione dell'esercizio del diritto a conseguire l'indennità una volta tanto o la pensione oppure del godimento della pensione già conseguita, si applicano le norme contenute negli articoli 43, 44 e 45 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

(È approvato).

Art. 10.

Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 e successive modificazioni, spettante nelle misure stabilite dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1953, n. 877 e dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966, assume la denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita vitalizia, integrativa della pensione, viene corrisposta anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti casi abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 sopra citato.

Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a sè stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni.

(È approvato).

Art. 11.

Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera a) dell'articolo 8, viene calcolata detraendo dal relativo importo quello eventuale già corrisposto all'iscritto, nella forma di indennità diretta ridotta, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dell'articolo 8 per la concessione della pensione indiretta, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità ridotta corrisposta all'iscritto venga rifiuta, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

(È approvato).

CAPO III.

RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE TEORICA PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

Art. 12.

L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176 e successive modificazioni per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

A partire dal 1° gennaio 1954 in poi, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva dell'iscritto, al fine di stabilire l'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza, prendendo a base il trattamento economico goduto all'inizio di ciascun anno. Detta retribuzione viene arrotondata di 10.000 in 10.000 lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire 5.000.

Per determinare la retribuzione annua contributiva, si considera soltanto la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce nell'intero anno. Fino a quando tale parte non sarà riordinata in un'unica voce del trattamento economico di attività di servizio, essa sarà considerata come

costituita dai seguenti elementi: lo stipendio, salario o paga, l'indennità di carovita o di contingenza con esclusione delle eventuali quote dovute per i familiari a carico, l'indennità di presenza computata per 280 giornate l'anno, l'indennità di funzione o assegno perequativo, l'eventuale indennità di caropane in un importo annuo comunque non superiore a lire 6.240, la tredicesima mensilità, gli altri eventuali elementi — costitutivi della retribuzione — fissi e ricorrenti ogni anno che siano dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione da lui esplicata.

(È approvato).

Art. 13.

Nel caso di iscritto che alla data del 1° gennaio si trovi temporaneamente fuori servizio, la retribuzione annua contributiva si determina prendendo a base il trattamento economico — ragguagliato all'intero anno — goduto prima della data d'inizio dell'interruzione di servizio. L'importo di tale trattamento deve, però, essere aggiornato, al fine di tener conto dei miglioramenti — stabiliti da leggi, dai regolamenti organici, da contratti collettivi di lavoro regolarmente applicabili all'iscritto o da deliberazioni degli enti locali debitamente approvate dalle autorità tutorie — eventualmente intervenuti fino al 1° gennaio dell'anno cui la detta retribuzione si riferisce.

Per il nuovo iscritto o per il reinscritto nel corso dell'anno, la retribuzione contributiva riferibile all'anno stesso, da accertarsi all'inizio di quello successivo, si determina prendendo a base il trattamento economico, ragguagliato all'intero anno, goduto alla data di assunzione o di riassunzione in servizio.

(È approvato).

Art. 14.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva e del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso di interruzione di servizio che abbia inizio o termine nel corso del mese, si considera come periodo di servizio effettivamente prestato:

il periodo intercorrente dalla data di inizio dell'interruzione fino all'ultimo giorno del mese;

il periodo intercorrente dal primo del mese fino al giorno precedente quello del termine dell'interruzione.

Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza e del periodo da computarsi per il calcolo della pensione teorica di cui al seguente articolo 19:

le nuove assunzioni e le riassunzioni in servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute all'inizio del mese;

le cessazioni dal servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute alla fine del mese.

Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua contributiva è pari a tanti dodicesimi dell'importo determinato in applicazione degli articoli 12 e 13, primo comma, quanti sono stati i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Nei casi contemplati dal comma secondo del presente articolo, l'importo dei contributi dovuti alle Casse è calcolato su un'aliquota della retribuzione annua contributiva, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato in applicazione del comma stesso.

Per i casi di assunzioni o di riassunzioni in servizio nel corso dell'anno, l'accertamento dei contributi viene effettuato all'inizio dell'anno successivo.

Per i casi di interruzione di servizio all'inizio o nel corso dell'anno e di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, le Casse provvedono, all'inizio dell'anno successivo, al rimborso della differenza tra i contributi accertati e quelli effettivamente dovuti.

Mi domando se sia opportuno sancire una disposizione come quella del primo comma per cui l'impiegato che interrompa il servizio il giorno 2 del mese si vede considerato l'intero mese. È una grave questione di principio.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Attualmente la situazione è peg-

giore perchè i Comuni pagano anche per i posti di ruolo non occupati.

TRABUCCHI. Per legge del 1941 gli enti pagavano il contributo commisurato al numero dei posti di ruolo anche se questi non erano coperti. Ora si paga solo per i posti coperti.

TOMÈ. In sostanza con questa disposizione si pone un onere a carico dei datori di lavoro senza che vi sia controprestazione. La Cassa evidentemente vuole assicurarsi un cespite maggiore per meglio corrispondere sul piano generale delle pensioni.

PRESIDENTE. Capisco la ragione della norma, ma certo è una cosa singolare che il servizio prestato per un solo giorno in un mese si consideri uguale ad un mese intero. Questo principio potrebbe essere invocato per altri casi o esteso per analogia.

Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 14 nel testo di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

A partire dal 1° gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti.

A partire dalla data predetta, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è pari al 17 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per l'11,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti.

(È approvato).

Art. 16.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per ogni iscritto, al fine della de-

terminazione della pensione teorica, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua pensionabile, il cui importo è pari a quello della retribuzione annua contributiva diminuito di lire 60.000 destinate alla formazione della rendita vitalizia costante stabilita dall'articolo 10.

Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua pensionabile è pari alla retribuzione annua contributiva di cui al terzo comma dell'articolo 14 diminuita di un'aliquota di lire 60.000 pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma dello stesso articolo 14.

(È approvato).

Art. 17.

Per ciascun iscritto, già in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita al 1° gennaio 1953, da determinarsi seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo. L'importo di tale retribuzione in nessun caso può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5.

Ai soli fini della determinazione della quota di pensione teorica di cui al precedente comma, il periodo dei servizi utili anteriori al 1° gennaio 1953 si arrotonda ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore a sei mesi. Per tale periodo si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante il cui importo risulta dal prodotto del coefficiente della tabella *E* unita alla presente legge corrispondente agli anni del periodo stesso per la retribuzione annua contributiva di cui al precedente comma diminuita di lire 60.000.

La retribuzione annua pensionabile, da attribuirsi per il servizio utile prestato durante l'anno 1953, si determina in base alla retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente seguendo i criteri indicati nell'articolo 16.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei commi precedenti, l'effetto retroattivo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (20 gennaio 1955)

fino al 1° gennaio 1953 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti, a partire dal 1° gennaio 1954 in poi, si considera inefficace, anche quando le deliberazioni stesse siano state approvate dalle autorità tutorie. Non sussiste, però, la inefficacia del suddetto effetto retroattivo nei casi in cui le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o a categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da nuovi regolamenti organici.

SCHIAVI, *relatore*. Propongo di sostituire le parole « 1° gennaio 1953 » con le altre « 1° gennaio 1954 ». Questo emendamento ha lo scopo di rivalutare le retribuzioni annue contributive partendo da quelle godute dal 1° gennaio 1954 anzichè dal 1° gennaio 1953. Ciò è opportuno al fine di tener conto di una situazione più recente. La data 1° gennaio 1953 era stata fissata in quanto il testo venne elaborato nei primi mesi del 1954.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore che consiste nel sostituire nei quattro commi dell'articolo la dizione « 1° gennaio 1953 » con l'altra « 1° gennaio 1954 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17 con la modificazione testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 18.

Nei riguardi degli iscritti che abbiano prestato anteriormente al 1° gennaio 1953 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 17, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi di diversa durata si effettua separatamente la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da at-

tribuirsi per le rispettive durate espresse in anni. Tali retribuzioni si considerano pari alle corrispondenti retribuzioni annue contributive, esclusa quella relativa al servizio simultaneo di durata maggiore, che si considera pari alla corrispondente retribuzione annua contributiva diminuita di lire 60.000. Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi di diversa durata, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.

SCHIAVI, *relatore*. Anche in questo articolo propongo di sostituire alla data « 1° gennaio 1953 » l'altra « 1° gennaio 1954 ».

PRESIDENTE. Debbo rilevare la poca chiarezza dell'ultimo periodo di questo articolo.

TRABUCCHI. Questo periodo potrebbe anche essere soppresso, perchè sarebbe ugualmente evidente che si cumulano tutti i servizi prestati per il periodo in cui sono cumulabili, altrimenti si considerano separatamente per le rispettive durate.

TOMÈ. Propongo, per la chiarezza della norma, di sopprimere le parole « di diversa durata ».

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Tomè.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dal relatore di sostituire alla data « 1° gennaio 1953 » l'altra « 1° gennaio 1954 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « di diversa durata » proposto dal senatore Tomè. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 18 con queste modificazioni. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 19.

Per ogni iscritto, la pensione teorica si determina prendendo per base la successione degli importi delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto stesso, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile. Il calcolo si effettua mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella A unita alla presente legge.

Alla data della cessazione dal servizio, la pensione teorica risultante in applicazione del precedente comma deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici prevista, rispettivamente, dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176 e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 20.

Per ciascun iscritto di cui all'articolo 17 che alla data da cui ha effetto la presente legge abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, si determina relativamente ai servizi utili anteriori al 1° gennaio 1953, e con riferimento a tale data:

a) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della legge 24 maggio 1952, n. 610 ed aumentata di un dodicesimo del suo importo, escludendo in ogni caso qualsiasi maggiorazione relativa alla valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici, nonchè l'assegno supplementare;

b) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della tabella A, annessa, rispettivamente, al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e alla legge 6 febbraio 1941, n. 176 per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, in corrispondenza di una retribuzione annua costante di lire 90.000 e di un'aliquota di 0,115 di tale retribuzione destinata alla formazione della detta quota di pensione;

c) la quota di pensione teorica risultante in applicazione del primo comma dell'articolo 19.

Qualora la somma delle quote di cui alle lettere a) e b) risulti superiore alla quota di cui alla lettera c), all'iscritto si attribuisce l'importo più favorevole come quota di pensione teorica al 1° gennaio 1953, riferibilmente ai servizi utili valutabili fino a tale data, apportando un proporzionale aumento alla retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo indicato al comma secondo dell'articolo 17.

In relazione ad analogo emendamento già approvato in altri articoli, anche nel primo e nell'ultimo comma di questo articolo la data del 1° gennaio 1953 è sostituita con quella del 1° gennaio 1954.

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO IV.

NORME CONCERNENTI IL RISCATTO DEI SERVIZI E LA MISURA DEI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE.

Art. 21.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è data facoltà, agli effetti del trattamento di quiescenza, di riscattare, in una sola volta o in più volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi comunque prestati e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili:

a) i servizi e i periodi indicati al comma primo dell'articolo 67 e dell'articolo 69 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

b) i servizi indicati alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176;

c) i servizi resi agli enti di cui agli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e di cui all'articolo 39 della presente legge.

La limitazione del riscatto al predetto massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge, ferme rimanendo in tale caso, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 73 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

(È approvato).

Art. 22.

I servizi e i periodi di cui all'articolo 21, che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, nel caso in cui le relative domande non siano di data anteriore al 1° gennaio 1954, sono valutati, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni.

(È approvato).

Art. 23.

Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 24 e 25.

I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti:

a) nel periodo anteriore alla data d'inizio del servizio utile;

b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile.

Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, però, le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera b) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi del primo comma dell'articolo 14.

Ad ognuno dei distinti periodi predetti, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione pensionabile, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade tale data.

(È approvato).

Art. 24.

In base alle retribuzioni pensionabili attribuite ai periodi di cui all'articolo 23 e tenendo presenti la durata e l'epoca dei periodi stessi, si determina, per ciascuno di essi, la relativa quota di pensione teorica riferita alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto.

Il contributo da versarsi in una sola volta per la validità del riscatto è pari al prodotto della somma delle quote di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50.

Qualora sia richiesto il pagamento rateale, il computo del relativo contributo mensile posticipato si effettua mediante l'applicazione della tabella C con le relative norme allegata alla presente legge. Il pagamento può essere concesso per un periodo in anni interi non superiore al doppio di quello riscattato e in nessun caso superiore ad anni quindici.

(È approvato).

Art. 25.

Per le domande di riscatto presentate nel periodo dal 1° gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge, i relativi contributi, calcolati secondo le norme contenute negli articoli 23 e 24, sono ridotti del 15 per cento.

Per le domande di riscatto regolarmente presentate anteriormente al 1° gennaio 1954, i relativi contributi si determinano secondo le norme contenute negli articoli 23 e 24 soltanto per la parte di essi riferibile all'eventuale periodo di riscatto eccedente gli anni dieci, mentre per quella riferibile ai primi dieci anni si determinano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda. Qualora con la domanda sia stato chiesto il riscatto di

un periodo superiore ai dieci anni, è data facoltà all'interessato di limitare il riscatto stesso ad un periodo non inferiore a dieci anni, rimanendo, comunque, valutabile, ai soli fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, l'intero periodo indicato nella domanda stessa. Nel caso in cui con la domanda sia stato chiesto il riscatto di un periodo inferiore ad anni dieci, le norme vigenti alla data di presentazione della domanda si applicano anche per la valutazione in anni interi del servizio ammesso a riscatto.

I servizi e i periodi, per i quali l'ammissione a riscatto sia stata adottata con deliberazione anteriore alla data di pubblicazione della presente legge, si considerano, ad ogni effetto, come altrettanti servizi utili e ad essi si attribuiscono le retribuzioni annue pensionabili di cui all'ultimo comma del precedente articolo 23.

SCHIAVI, *relatore*. Propongo di sostituire il secondo comma di questo articolo con il seguente: « Per le domande di riscatto regolarmente presentate anteriormente al 1° gennaio 1954, i relativi contributi si determinano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda, applicando le norme stesse anche per la valutazione in anni interi del servizio ammesso al riscatto ».

La ragione di questo emendamento è la seguente: fermo restando il principio che, per le domande di riscatto di servizi già presentate e che vengono ammesse con deliberazioni adottate anteriormente alla data di pubblicazione della nuova legge, i relativi contributi si determinano in base alle norme vigenti alle date di presentazione delle domande stesse, il comma in parola stabilisce le corrispondenti norme per i casi in cui le dette domande vengono ammesse con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della nuova legge.

E precisamente il comma in parola, nel nuovo testo proposto, stabilisce che in tali casi il contributo di riscatto si determina per la parte dei servizi non eccedenti i dieci anni, in base alle norme vigenti alla data della presentazione della domanda; per la eventuale rimanente parte eccedente il decennio, in base alle norme previste in materia dalla nuova

legge. Invece, con il nuovo testo proposto, si stabilisce per i casi in questione che, qualunque sia la durata del servizio da riscattare, il relativo contributo si determina per l'intero servizio in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda.

In tal modo, mentre si viene incontro alle vive aspirazioni manifestate in proposito dalle categorie interessate, si elimina nel contempo ogni motivo di sperequazione che potrebbe verificarsi per le domande di riscatto presentate nello stesso periodo fino al 1° gennaio 1954, a seconda che le domande stesse vengano ammesse con deliberazioni adottate anteriormente oppure posteriormente alla data di pubblicazione della legge. Peraltro, l'onere che deriva dalla Cassa di previdenza dalla nuova formulazione del comma non è rilevante, poichè il numero delle domande in parola, tuttora in corso di istruttoria e che concernono servizi di durata superiore al decennio, è esiguo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 25, proposto dall'onorevole relatore, del quale egli ha dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 25, quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 26.

Ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'articolo 19, nei casi di periodi di riscatto contemplati alla lettera b) dell'articolo 23, qualora nello stesso anno solare — intermedio tra quello della data di inizio e quello di cessazione dal servizio utile — vi sia una parte ammessa a riscatto ed una parte già considerata come utile nel modo indicato al comma primo dell'articolo 14, entrambe espresse in mesi interi, per tale anno si attribuisce, come retribuzione pensionabile, la somma delle due rispettive aliquote della retribuzione pensionabile ragguagliata all'in-

tero anno risultante in applicazione del primo comma dell'articolo 16.

Per l'iscritto avente servizio utile anteriore al 1° gennaio 1953, i servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto sono considerati come immediatamente precedenti tale servizio utile. All'intera durata dei predetti servizi o periodi si attribuisce la retribuzione pensionabile annua costante risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 17, comma secondo, e 18.

In relazione ad analogo emendamento già approvato in altri articoli anche nell'ultimo comma di questo articolo la data del 1° gennaio 1953 viene sostituita da quella del 1° gennaio 1954.

Metto ai voti l'articolo 26. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 27.

Per ogni iscritto, la misura del trattamento di quiescenza è determinata, in applicazione dei seguenti articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, prendendo per base la relativa pensione teorica, riferita alla data della cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato agli articoli 19 e 20.

(È approvato).

Art. 28.

L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto o dell'indennità indiretta una volta tanto, di cui, rispettivamente, al comma primo dell'articolo 6 e alla lettera a) dell'articolo 8, è pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al precedente articolo 27 per il coefficiente fisso 7,85.

(È approvato).

Art. 29.

L'importo annuo lordo della pensione diretta, comprensivo dell'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e della tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877, è pari alla pensione teorica di cui all'articolo 27.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio è pari a quello determinato in applicazione del comma precedente aumentato di un decimo.

(È approvato).

Art. 30.

L'importo annuo lordo della pensione diretta — e così pure quello della pensione diretta di privilegio — in nessun caso può superare la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione del servizio.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in nessun caso può essere inferiore ai due terzi della retribuzione annua pensionabile di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 31.

Nel caso di iscritto che alla data della cessazione dal servizio presta servizi simultanei, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'articolo 30, la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione stessa si determina secondo le norme indicate ai commi seguenti.

Per ciascun servizio simultaneo, con riferimento alla data di cessazione, si determinano:

la durata espressa in mesi, computando la frazione per un mese intero;

la rispettiva retribuzione annua contributiva.

Si considerano per intero le retribuzioni annue contributive relative ai servizi resi per almeno 180 mesi e, per un'aliquota — pari alla frazione avente per numeratore il numero dei mesi di servizio e per denominatore 180 — quelle relative ai servizi resi per un numero di mesi inferiore a 180.

Nel caso contemplato dal comma primo, si attribuisce all'iscritto come ultima retribuzione annua pensionabile quella che risulta dalla somma delle retribuzioni annue contributive di cui al comma precedente diminuita di lire 60.000.

SCHIAVI, *relatore*. A questo articolo propongo il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma: « Si considerano per intero le

retribuzioni annue contributive relative ai servizi resi per almeno centoventi mesi e, per un'aliquota — pari alla frazione avente per numeratore il numero dei mesi di servizio e per denominatore 120 — quelle relative ai servizi resi per un numero di mesi inferiore a centoventi ».

Il comma in parola riguarda gli iscritti che, alla data della cessazione dal servizio, prestino servizi simultanei e detta per tali casi i criteri da seguirsi per stabilire l'ultima retribuzione annua pensionabile, al fine di determinare il relativo importo massimo della pensione, ove compete.

A tal fine, in base al testo attuale del comma, le retribuzioni godute per servizi simultanei, resi per un numero di mesi inferiore a 180, vengono considerati per un'aliquota, anziché per intero.

Con il nuovo testo, il detto numero di mesi si abbassa da 180 a 120, facendo così beneficiare, anche per i casi di servizi simultanei di durata tra 120 e 180 della determinazione del massimo della pensione, in base all'intera retribuzione goduta.

Con la predetta modifica, che non comporta oneri apprezzabili per la Cassa di previdenza, si viene incontro alle aspirazioni manifestate in merito dalle categorie interessate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo in discussione, presentato dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 31, quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 32.

L'importo annuo lordo della pensione indiretta di cui alla lettera b) dell'articolo 8, quello della pensione indiretta di privilegio di cui alla lettera c) dell'articolo stesso, nonché quello della reversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio si determinano, in base al corrispondente importo della pensione diretta, applicando le norme stabilite in

materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni.

La ritenuta del 2 per cento sulla pensione diretta di cui all'articolo 30 del citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'articolo 24 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'articolo 29 della legge 25 luglio 1941, n. 934, è soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi.

Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data da cui ha effetto la presente legge e quella di pubblicazione della medesima, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennità una volta tanto o della pensione, in nessun caso può essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme contenute nella presente legge.

TRABUCCHI. Riferendomi al secondo comma di questo articolo, in cui si dice che la ritenuta del 2 per cento sulla pensione diretta è soppressa per i casi di cessazione dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, io mi domando: perchè da questa data, e non prima?

Bisogna ricordare che sulle pensioni degli istituti di previdenza viene oggi fatta una ritenuta del 2 per cento. Ora qui si dice: per le pensioni di coloro che cessano dal servizio dal 1° gennaio 1954 non si opera più la ritenuta del 2 per cento.

VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Questa entrata, che è costituita dalla ritenuta del 2 per cento, era calcolata nel bilancio precedente, prima di questo provvedimento. Con questo provvedimento si può prescindere da questa entrata.

TRABUCCHI. Mi sembra ingiusto che vi siano i vecchi pensionati che pagano questa specie di tassa ed i nuovi pensionati che non la pagano più, quando i nuovi hanno una pensione maggiore dei vecchi. Sembrava che fosse logico applicare il provvedimento a tutti, in modo che tutti fossero equiparati.

VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Debbo far presente al senatore Tra-

bucchi che attualmente è già allo studio un provvedimento a questo riguardo.

PIOLA. Ritengo che, al secondo comma, dove si dice « ...dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi », sarebbe bene togliere le parole « in poi », che non suonano certo bene, da un punto di vista stilistico. È un intercalare, questo, che non c'è stato mai in alcuna legislazione. Proporrei in tal senso un emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Piola, tendente a sopprimere le ultime parole « in poi » del secondo comma dell'articolo 32. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta inteso, che s'intende sopprimere le stesse parole negli altri articoli, ove vi fossero.

Metto ai voti l'articolo 32, quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 33.

A partire dal 1° gennaio 1954, sui versamenti volontari di cui all'articolo 26 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'articolo 17 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'articolo 25 della legge 25 luglio 1941, n. 934 si computano gli interessi composti del 4,75 per cento annuo — i cui valori unitari sono riportati nella tabella *D* allegata alla presente legge — per il periodo intercorrente tra la fine del mese in cui i versamenti stessi sono stati effettuati e la fine del mese della cessazione dal servizio.

Nel caso in cui il titolare al quale venga conferita la pensione chieda che il capitale costituito con i depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, l'importo dell'assegno stesso si determina in base ai valori delle annualità vitalizie riportati nella tabella *B* unita alla presente legge.

(È approvato).

CAPO V.

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

Art. 34.

La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, assume la denominazione di Cassa per le pensioni ai sanitari.

Gli assistenti e gli aiuti degli Istituti ospedalieri contemplati dalla lettera *d*) dell'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che godano di retribuzione annua non inferiore a lire 84.000 e che prestino servizio ad enti con entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 1.500.000, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo stesso, si siano iscritti o si iscrivano alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sono tenuti al pagamento del solo contributo personale, mentre la rimanente parte del contributo complessivo è a carico dei predetti enti.

Le disposizioni di cui al precedente comma hanno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. Per i sanitari di cui al comma stesso, che si iscriveranno facoltativamente da tale data in poi, l'iscrizione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Il contributo di riscatto, calcolato secondo le norme stabilite in materia per la Cassa per le pensioni ai sanitari, è ridotto ad un terzo per la parte che si riferisce ai servizi contemplati dalla lettera *d*) del citato articolo 8 resi anteriormente al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

PIOLA. Osservo che gli Istituti ospedalieri dovranno pagare il contributo, in base a questo articolo, anche per gli assistenti e gli aiuti non di ruolo.

TRABUCCHI. La lettera *d*) dell'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, considera coloro che siano in servizio in qualità di medico assistente o aiuto negli Istituti ospedalieri senza diritto ad acquistare la stabilità.

Con il secondo comma dell'articolo 34 in discussione si stabilisce che gli assistenti od aiuti di cui alla lettera *d*) della legge sopra citata che prestino servizio in enti con entrate effettive ordinarie annue di almeno un milione e mezzo di lire, se iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, devono pagare il solo contributo personale.

Relativamente al limite di 1 milione e mezzo di entrate osservo che questa cifra viene raggiunta da qualunque ospedale perchè bastano due malati a 2.000 lire al giorno per fare 1 milione e mezzo l'anno. Quindi l'assistente o aiuto pagherà il suo 5 per cento e l'ospedale pagherà il 12 per cento. Così si dà un nuovo aggravio agli enti ospedalieri a favore degli assistenti e degli aiuti che non fanno che un apprendistato necessario per l'acquisizione di titoli che permetteranno loro di salire a più alte vette.

PIOLA. Praticamente tutti gli enti che possono farlo pagano già i contributi.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La situazione economica degli assistenti non di ruolo è estremamente modesta perchè non percepiscono quasi alcun compenso. Mi permetto di insistere perchè conosco le condizioni di questi bravi giovani che prestano la loro opera come assistenti o aiuti anche per quindici o vent'anni aspettando una sistemazione che spesso non viene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34 nel testo di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 35.

I sovrintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri in servizio alla data di pubblicazione della presente legge o che in tale qualità vengano successivamente nominati o assunti sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio nella qualità predetta.

La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli

enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi nella qualità di sovrintendente sanitario resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti contemplati all'articolo 3, comma primo, purchè essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplicino l'esercizio della professione medico-chirurgica e non abbiano facoltà, in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli Enti e Istituti stessi, di esplicare fuori servizio tale esercizio.

CENINI. Debbo osservare che i sovrintendenti sanitari non sono dipendenti degli enti locali ma degli ospedali.

TRABUCCHI. I medici che diventano sovrintendenti sanitari vengono considerati impiegati amministrativi. Essi dipendono comunque dagli enti locali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 35. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 36.

I sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) in servizio con regolare rapporto d'impiego alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente assunti dall'Istituto stesso, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 35, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con effetto dalla data di assunzione.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali versa alla Cassa per le pensioni ai sanitari i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i

servizi resi nella qualità di sanitario alle dipendenze dell'I.N.A.D.E.L. anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti, in applicazione del comma precedente, a carico dell'Istituto e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari.

(È approvato).

Art. 37.

Gli asili d'infanzia eretti in enti morali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o se riunite in un'unica amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo annuo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 700.000 non sono obbligati ad iscriversi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate le proprie rispettive categorie di personale assunto a partire dalla data di pubblicazione della presente legge in poi. Tale personale ha facoltà di iscriversi alla rispettiva Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

(È approvato).

Art. 38.

L'insegnante di asilo d'infanzia con retribuzione annua contributiva non inferiore a lire 90.000, comunque assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge è obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, purché l'asilo abbia entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 700.000. Per l'insegnante in servizio alla data predetta, che si sia avvalso o si avvalga della facoltà di iscrizione alla Cassa, l'asilo è tenuto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data stessa, al pagamento della parte del contributo complessivo stabilita a carico dell'ente dal comma secondo dell'articolo 15.

(È approvato).

Art. 39.

Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, è data facoltà agli enti parastatali, di diritto pubblico, morali e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima che stabilisca l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. L'approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dell'esercizio della facoltà di cui al primo comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.

Per il personale assunto a partire dalla data dell'approvazione della deliberazione in poi, la iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande, dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.

Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi. Tale personale ha, però, facoltà di eseguire ad esclusivo suo carico i versamenti dei contributi a favore del-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (20 gennaio 1955)

l'Istituto nazionale della previdenza sociale per la continuazione volontaria della predetta assicurazione.

La Fondazione scientifica e la Fondazione dotale — con la istituzione delle quali, pur conservando l'unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l'originaria Fondazione Querini Stampalia di Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 — nonché l'Ente Collegio Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n. 2369, Serie II, sono equiparati alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente agli Istituti di previdenza.

SCHIAVI, *relatore*. Propongo la soppressione del secondo periodo del quinto comma di cui do lettura: « Tale personale ha però facoltà di eseguire ad esclusivo suo carico i versamenti dei contributi a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la continuazione volontaria della predetta assicurazione ».

La soppressione di tale periodo corrisponde a quella già approvata dell'ultimo periodo dell'articolo 3. Naturalmente anche qui valgono le stesse ragioni.

CENINI. Propongo di sostituire nel primo comma alle parole « agli enti parastatali, di diritto pubblico e morali » le altre « agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico e agli enti morali ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto al primo comma dal senatore Cenini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione del secondo periodo del quinto comma proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 39 con le modifiche già approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 40.

Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità degli Istituti di previdenza, i figli naturali di cui all'articolo 250 del Codice civile riconosciuti dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio sono equiparati ai figli legittimi.

Gli orfani maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro ed in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni.

PIOLA. Il primo comma applica questa norma speciale solo ai figli naturali di cui all'articolo 250 del Codice civile. Ma anche i figli incestuosi e adulterini sono ammessi in alcuni casi al riconoscimento in base agli articoli 251 e 252. Quindi mi pare ingiusto non ammetterli a godere della norma speciale. Propongo perciò di sostituire alle parole: « i figli naturali di cui all'articolo 250 del Codice civile riconosciuti dall'iscritto » con le altre: « i figli naturali riconosciuti dall'iscritto a norma del Codice civile ».

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho alcuna ragione di oppormi all'emendamento proposto dal senatore Piola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Piola al primo comma dell'articolo 40. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 40 con la modifica già approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 41.

In nessun caso è consentito di ottenere la trasformazione in indennità una volta tanto della parte aggiuntiva di pensione di cui al comma primo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, per l'iscritto che, dopo aver conseguito il diritto alla pensione, continui l'iscrizione o si reinscriva agli Istituti di previdenza.

Il minimo di cinque anni di servizio previsto dall'ultimo comma del citato articolo 26, ai fini del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto, è ridotto ad un anno compiuto nei casi di cessazione definitiva dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

SCHIAVI, *relatore*. Propongo di aggiungere all'articolo 41 il seguente comma:

« A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, i trattamenti di quiescenza nella forma della pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, nonchè quelli, relativi ai casi di cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, saranno corrisposti integralmente, nei loro importi spettanti, anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti trattamenti ed a partire dalla data sopra detta abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, numero 143 ».

La modifica è giustificata dal fatto che non permane la distinzione tra pensioni e caroviveri, ma viene corrisposto un complessivo

trattamento di quiescenza nella forma della pensione che è costituito in parte da una rendita vitalizia variabile per gli anni di servizio e in parte da una rendita vitalizia costante.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 41 così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 42.

Al fine di stabilire il conseguimento del diritto alla pensione diretta di privilegio e alla pensione indiretta di privilegio, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 e all'articolo 8, lettera c) e ultimo comma.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'evento che si verifica in occasione del servizio si considera come avvenuto per causa di servizio.

(È approvato).

Art. 43.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda -, nel caso di pensione diretta di privilegio, per gli iscritti agli Istituti stessi, in base all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica, da accertarsi con riferimento alla data della cessazione dal servizio, stabilisce se le lesioni ed infermità rientrano tra quelle contemplate dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. In caso affermativo, il predetto Consiglio assegna al titolare della

pensione diretta di privilegio la rispettiva categoria e, per i superinvalidi, ne attribuisce l'iscrizione ad una delle lettere di cui alla tabella *E* annessa alla legge sopra citata. A tali fini, il Consiglio di amministrazione può chiedere il parere delle Commissioni mediche di cui agli articoli 103 e 104 della legge predetta.

Resta fermo che il Ministro del tesoro stabilisce, a carico dei bilanci della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, compensi ed altre spese necessarie per il funzionamento della prima e della seconda sezione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in conformità delle disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 833.

(*È approvato*).

Art. 44.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concesso l'assegno di superinvalidità di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, nella misura annua da esso stabilita, per le varie lettere, dalla tabella *E* annessa alla legge stessa. Su tale assegno, pagabile in dodici rate mensili posticipate, non compete la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, l'assegno di superinvalidità di cui al comma precedente è attribuito per quote, in conformità alle norme stabilite in materia dagli ordinamenti dei predetti Istituti.

(*È approvato*).

Art. 45.

Le norme di cui all'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337 si applicano anche nei confronti dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse modalità stabilite per le pen-

sioni privilegiate ordinarie statali dai commi primo e secondo dell'articolo 7 della legge citata.

(*È approvato*).

Art. 46.

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, nel caso di riscatto di servizi o periodi con pagamento del contributo a rate mensili posticipate, qualora l'iscritto agli Istituti di previdenza muoia in attività di servizio entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, la vedova — o gli orfani — con diritto all'indennità una volta tanto è tenuta al versamento alla rispettiva Cassa di un importo pari all'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data di morte dell'iscritto qualora il pagamento dei contributi stessi avesse avuto inizio dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda di riscatto. La vedova — o gli orfani — cui compete la pensione è tenuta al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso, il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente, con ritenuta di un quinto della pensione stessa.

Nel caso di riscatto di servizi o periodi deliberato a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, quando la domanda sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dell'iscritto agli Istituti di previdenza, il relativo contributo calcolato secondo le norme della rispettiva Cassa — dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione — è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.

(*È approvato*).

Art. 47.

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la concessione del riscatto è deliberata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda -, in

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (20 gennaio 1955)

base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione. Sono, invece, sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta.

(È approvato).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 48.

Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro del tesoro.

I posti di ispettore della Direzione generale degli Istituti di previdenza vacanti alla data di pubblicazione della presente legge possono essere conferiti con le norme di cui al primo periodo dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1950, n. 167.

TRABUCCHI. Osservo che, per quanto riguarda l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, è necessario porre un limite di tempo, che io propongo di fissare in due anni.

PIOLA. Intendevo anch'io fare la stessa osservazione.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso dare assicurazione alla Commissione che questi servizi lavorano in modo molto attivo. Comunque mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta al primo comma dopo le parole: « sono autorizzate » le altre: « per la durata di due anni

dall'entrata in vigore della presente legge », come proposto dal senatore Trabucchi. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 48 con la modificazione testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 49.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni quattro anni compila il bilancio tecnico delle Casse per le pensioni ai sanitari, ai dipendenti degli enti locali, agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Per ciascuna delle dette Casse, il primo bilancio tecnico successivo alla data di pubblicazione della presente legge verrà compilato con riferimento:

al 1° gennaio 1955, per la Cassa sanitari;

al 1° gennaio 1956, per la Cassa dipendenti enti locali;

al 1° gennaio 1957, per la Cassa ufficiali giudiziari;

al 1° gennaio 1958, per la Cassa insegnanti.

Una Commissione di studio è nominata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda -, con l'incarico di proporre, in base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico, al Ministro medesimo le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la rispettiva Cassa pensioni.

TRABUCCHI. Propongo di modificare come segue l'ultimo comma del presente articolo: « Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda - è autorizzato a nominare con proprio decreto una Commissione di studio, con l'incarico di proporre, in base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico, al Ministro medesimo le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la rispettiva Cassa pensioni ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (20 gennaio 1955)

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro d'accordo.

PIOLA. Chiedo il seguente chiarimento: questa Commissione di studio espleta il suo lavoro e fa le sue proposte soltanto in ordine alle pensioni da liquidare o anche per quelle già liquidate?

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il compito di questa Commissione è di carattere generale, alla stregua di un esame generale della situazione di cassa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi ed accettato dall'onorevole Sottosegretario. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 49 con la modifica testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 50.

Una Commissione di riforma verrà nominata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda -, qualora si verifichi un aumento non inferiore al 20 per cento dell'indice nazionale del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica, partendo da quello riferito al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, nonchè nei casi in cui, a partire da tale data in poi, vengano con disposizioni di legge apportate sostanziali modifiche al trattamento economico del personale in servizio iscritto agli Istituti di previdenza.

Detta Commissione avrà l'incarico di proporre al Ministro del tesoro, tenendo presente la situazione tecnico-finanziaria di ciascuna Cassa risultante dall'aggiornamento degli ultimi bilanci tecnici, soluzioni intese a provvedere ad un adeguato miglioramento del trattamento di quiescenza degli Istituti di previdenza, anche per le pensioni in atto, mediante

il reperimento dei mezzi idonei a far fronte ai relativi oneri maturati e latenti.

Propongo la soppressione del secondo comma del presente articolo. Osservo che, se si presenterà la necessità di una revisione, ad essa si potrà addivenire, con maggiore proprietà, attraverso un disegno di legge.

TRABUCCHI. Dichiaro di essere dell'avviso di sopprimere l'intero articolo, per lo stesso motivo in ordine al quale l'onorevole Presidente propone la soppressione del capoverso.

PIOLA. Domando: che cosa vuol significare la dizione di cui al primo comma: « vengano apportate sostanziali modifiche, ecc. »? Con la parola « sostanziali » non si stabilisce alcun limite, si apre la via all'indeterminatezza.

PRESIDENTE. Qualunque necessità si presenti nel futuro, la Cassa ne informerà il Governo e questi potrà presentare un disegno di legge. L'articolo mi sembra inutile.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Insisto perchè l'articolo venga mantenuto. Osservo che i fondi per il trattamento di quiescenza appartengono agli impiegati e non allo Stato. Se si determina perciò la possibilità di conferire una pensione maggiore, è un obbligo concederla.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 50, proposta del senatore Trabucchi e non accettata dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 51.

« La presente legge ha effetto dal 31 dicembre 1953 ».

PIOLA. Propongo che si dica « col 31 dicembre 1953 » anzichè « dal 31 dicembre 1953 ». In tal modo viene compreso anche questo giorno.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (20 gennaio 1955)

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 51 con la modifica proposta dal senatore Piola. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* allegate, di cui do lettura, avvertendo che in relazione agli emendamenti approvati agli articoli 17, 18, 20 e 26, anche nella intestazione della tabella *E* la data del « 1° gennaio 1953 » è sostituita con quella del « 1° gennaio 1954 ».

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA A

1) La tabella A riporta, per le diverse durate di servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, espresse in anni e mesi, i valori delle pensioni teoriche riferite al termine delle predette durate e ad ogni lira di retribuzione annua pensionabile attribuita all'iscritto per le durate stesse.

2) Si indichi:

con $1, 2, \dots, n$, la successione degli anni solari durante i quali l'iscritto abbia svolto il servizio utile;

con R_1, R_2, \dots, R_n , la successione delle retribuzioni pensionabili attribuite per ciascun anno, con l'avvertenza che, qualora l'iscritto nell'anno solare s ($1 < s < n$) non abbia alcun mese di servizio utile, la relativa retribuzione R_s si considera pari a zero;

con u e v , rispettivamente, i numeri degli anni e dei mesi, esprimenti l'intera durata del servizio utile.

Inoltre, per l'iscritto che nell'anno solare n , della cessazione dal servizio abbia m mesi di servizio utile, si indichi con $C_{n,m}$ il valore della tabella A, corrispondente ad anni a e mesi m .

3) La pensione teorica di cui all'articolo 19, comma primo, da calcolarsi al termine del servizio utile si ottiene aggiungendo alla pensione teorica base, che risulterebbe direttamente dall'applicazione della presente tabella nell'ipotesi che la retribuzione annua pensionabile del primo anno solare, R_1 , fosse rimasta costante per l'intera durata del servizio utile, gli incrementi riferibili alle successive variazioni della retribuzione, avvenute a partire da quella iniziale e alle rispettive durate intercorrenti tra le date di inizio delle variazioni stesse e quella della cessazione dal servizio.

Pertanto, la pensione teorica, P_n , nel caso in cui m sia inferiore a 12, è espressa dalla formula:

$$\begin{aligned} P_n &= R_1 C_{u,v} + (R_2 - R_1) C_{n-2,m} + \dots + (R_{n-1} - R_{n-2}) C_{1,m} + (R_n - R_{n-1}) C_{0,m} = \\ &= R_1 C_{u,v} + \sum_{s=2}^{s=n} (R_s - R_{s-1}) C_{n-s,m} \end{aligned} \quad (1)$$

e, nel caso in cui $m = 12$, è espressa dalla formula:

$$\begin{aligned} P_n &= R_1 C_{u,v} + (R_2 - R_1) C_{n-1,0} + \dots + (R_{n-1} - R_{n-2}) C_{2,0} + (R_n - R_{n-1}) C_{1,0} = \\ &= R_1 C_{u,v} + \sum_{s=2}^{s=n} (R_s - R_{s-1}) C_{n-s+1,0} \end{aligned} \quad (1')$$

4) Per ciascun iscritto, in base alla formula (1'), può calcolarsi, con la seguente espressione, la pensione teorica P_k riferita al termine del K^{mo} anno solare del servizio utile:

$$P_k = R_1 C_{k-1,l} + (R_2 - R_1) C_{k-1,0} + \dots + (R_k - R_{k-1}) C_{1,0}$$

in cui $C_{k-1,l}$ indica il valore della tabella A relativo alla durata del servizio utile in anni e mesi fino al termine del K^{mo} anno solare.

La pensione teorica riferita alla fine dell'anno solare successivo, P_{k+1} , può determinarsi con la formula ricorrente:

$$P_{k+1} = P_k \times 1,055 + R_{k+1} C_{1,0} .$$

5) Ai fini della determinazione del contributo di riscatto in una sola volta, relativamente a ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 23, si calcola:

1° la durata del periodo - a_1, m_1 - espressa in anni e mesi;

2° l'intervallo di tempo - a_2, m_2 - tra il termine del predetto periodo considerato nel modo indicato all'ultimo comma del citato articolo 23 e la fine del mese di presentazione della domanda di riscatto;

3° la somma - a_3, m_3 - delle durate di cui ai numeri 1) e 2);

4° la retribuzione annua pensionabile, R_c , da prendersi a base del riscatto, in applicazione del citato ultimo comma dell'articolo 23.

Per il periodo suindicato, la quota di pensione teorica di cui al primo comma dell'articolo 24 è data dall'espressione:

$$R_c \times (C_{a_3, m_3} - C_{a_2, m_2})$$

oppure, usando la tabella D dei montanti di una lira, dall'espressione:

$$R_c \times C_{a_1, m_1} \times 1,055^{a_2 + \frac{m_2}{12}} = R_c \times C_{a_1, m_1} \times 1,055^{a_2} \times 1,055^{\frac{m_2}{12}} .$$

TABELLA A

PENSIONI TEORICHE RIFERITE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE COSTANTE DI UNA LIRA,
RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE IN RENDITA, MEDIANTE IL COEFFICIENTE FISSO 9,40, DEL
MONTANTE DEMOGRAFICO-FINANZIARIO DEL CONTRIBUTO ANNUO DI 10,5 CENTESIMI, CALCOLATO
AL TASSO DEL 5,50 %

PENSIONI TEORICHE RIFERITE ALLE DIVERSE DURATE

SERVIZIO

| Anni | ME | | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | — | 0,00093 | 0,00187 | 0,00280 | 0,00375 | 0,00470 |
| 1 | 0,01145 | 0,01243 | 0,01342 | 0,01441 | 0,01540 | 0,01640 |
| 2 | 0,02353 | 0,02456 | 0,02560 | 0,02665 | 0,02770 | 0,02875 |
| 3 | 0,03627 | 0,03736 | 0,03846 | 0,03956 | 0,04067 | 0,04179 |
| 4 | 0,04971 | 0,05087 | 0,05203 | 0,05319 | 0,05436 | 0,05553 |
| 5 | 0,06390 | 0,06511 | 0,06634 | 0,06756 | 0,06880 | 0,07004 |
| 6 | 0,07886 | 0,08014 | 0,08143 | 0,08273 | 0,08403 | 0,08534 |
| 7 | 0,09465 | 0,09600 | 0,09736 | 0,09873 | 0,10010 | 0,10148 |
| 8 | 0,11130 | 0,11273 | 0,11417 | 0,11561 | 0,11706 | 0,11851 |
| 9 | 0,12887 | 0,13038 | 0,13189 | 0,13341 | 0,13494 | 0,13648 |
| 10 | 0,14741 | 0,14900 | 0,15060 | 0,15220 | 0,15381 | 0,15543 |
| 11 | 0,16697 | 0,16864 | 0,17033 | 0,17202 | 0,17372 | 0,17543 |
| 12 | 0,18760 | 0,18937 | 0,19115 | 0,19293 | 0,19473 | 0,19653 |
| 13 | 0,20937 | 0,21123 | 0,21311 | 0,21499 | 0,21688 | 0,21879 |
| 14 | 0,23233 | 0,23430 | 0,23628 | 0,23827 | 0,24026 | 0,24227 |
| 15 | 0,25656 | 0,25864 | 0,26072 | 0,26282 | 0,26493 | 0,26704 |
| 16 | 0,28212 | 0,28431 | 0,28651 | 0,28872 | 0,29095 | 0,29318 |
| 17 | 0,30908 | 0,31140 | 0,31372 | 0,31605 | 0,31840 | 0,32075 |
| 18 | 0,33753 | 0,33997 | 0,34242 | 0,34489 | 0,34736 | 0,34984 |
| 19 | 0,36755 | 0,37012 | 0,37271 | 0,37530 | 0,37791 | 0,38053 |
| 20 | 0,39921 | 0,40193 | 0,40465 | 0,40739 | 0,41015 | 0,41291 |
| 21 | 0,43261 | 0,43548 | 0,43836 | 0,44125 | 0,44415 | 0,44707 |
| 22 | 0,46786 | 0,47088 | 0,47392 | 0,47697 | 0,48003 | 0,48311 |
| 23 | 0,50504 | 0,50823 | 0,51143 | 0,51465 | 0,51788 | 0,52113 |
| 24 | 0,54427 | 0,54763 | 0,55101 | 0,55440 | 0,55781 | 0,56124 |
| 25 | 0,58565 | 0,58920 | 0,59276 | 0,59635 | 0,59994 | 0,60356 |

DI SERVIZIO UTILE ESPRESSE IN ANNI E MESI

U T I L E

SI

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,00565 | 0,00660 | 0,00756 | 0,00853 | 0,00950 | 0,01047 |
| 0,01740 | 0,01842 | 0,01943 | 0,02045 | 0,02147 | 0,02250 |
| 0,02981 | 0,03088 | 0,03195 | 0,03302 | 0,03410 | 0,03518 |
| 0,04290 | 0,04403 | 0,04515 | 0,04629 | 0,04742 | 0,04857 |
| 0,05671 | 0,05790 | 0,05909 | 0,06028 | 0,06148 | 0,06269 |
| 0,07128 | 0,07253 | 0,07378 | 0,07504 | 0,07631 | 0,07758 |
| 0,08665 | 0,08797 | 0,08929 | 0,09062 | 0,09196 | 0,09330 |
| 0,10286 | 0,10425 | 0,10565 | 0,10705 | 0,10846 | 0,10988 |
| 0,11997 | 0,12144 | 0,12291 | 0,12439 | 0,12588 | 0,12737 |
| 0,13802 | 0,13957 | 0,14112 | 0,14268 | 0,14425 | 0,14583 |
| 0,15706 | 0,15869 | 0,16033 | 0,16198 | 0,16363 | 0,16530 |
| 0,17715 | 0,17887 | 0,18060 | 0,18234 | 0,18408 | 0,18584 |
| 0,19834 | 0,20015 | 0,20198 | 0,20381 | 0,20566 | 0,20751 |
| 0,22069 | 0,22261 | 0,22454 | 0,22647 | 0,22842 | 0,23037 |
| 0,24428 | 0,24631 | 0,24834 | 0,25038 | 0,25243 | 0,25449 |
| 0,26917 | 0,27130 | 0,27345 | 0,27560 | 0,27776 | 0,27993 |
| 0,29542 | 0,29767 | 0,29993 | 0,30221 | 0,30449 | 0,30678 |
| 0,32312 | 0,32549 | 0,32788 | 0,33028 | 0,33268 | 0,33510 |
| 0,35234 | 0,35484 | 0,35736 | 0,35989 | 0,36243 | 0,36498 |
| 0,38217 | 0,38581 | 0,38847 | 0,39113 | 0,39381 | 0,39651 |
| 0,41269 | 0,41848 | 0,42128 | 0,42410 | 0,42692 | 0,42976 |
| 0,45000 | 0,45294 | 0,45590 | 0,45887 | 0,46185 | 0,46485 |
| 0,48620 | 0,48930 | 0,49242 | 0,49556 | 0,49870 | 0,50186 |
| 0,52439 | 0,52767 | 0,53096 | 0,53426 | 0,53758 | 0,54092 |
| 0,56468 | 0,56814 | 0,57161 | 0,57509 | 0,57860 | 0,58212 |
| 0,60719 | 0,61083 | 0,61450 | 0,61817 | 0,62187 | 0,62558 |

Segue: PENSIONI TEORICHE RIFERITE ALLE DIVERSE DURATE

S E R V I Z I O

| Anni | ME | | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 0,62931 | 0,63305 | 0,63682 | 0,64059 | 0,64439 | 0,64820 |
| 27 | 0,67537 | 0,67932 | 0,68329 | 0,68728 | 0,69128 | 0,69530 |
| 28 | 0,72396 | 0,72813 | 0,73232 | 0,73653 | 0,74075 | 0,74499 |
| 29 | 0,77523 | 0,77963 | 0,78405 | 0,78848 | 0,79294 | 0,79742 |
| 30 | 0,82932 | 0,83396 | 0,83862 | 0,84330 | 0,84800 | 0,85272 |
| 31 | 0,88638 | 0,89127 | 0,89619 | 0,90113 | 0,90609 | 0,91107 |
| 32 | 0,94658 | 0,95174 | 0,95693 | 0,96214 | 0,96737 | 0,97263 |
| 33 | 1,01009 | 1,01554 | 1,02101 | 1,02651 | 1,03203 | 1,03757 |
| 34 | 1,07710 | 1,08284 | 1,08862 | 1,09441 | 1,10024 | 1,10609 |
| 35 | 1,14778 | 1,15385 | 1,15994 | 1,16606 | 1,17220 | 1,17837 |
| 36 | 1,22236 | 1,22876 | 1,23518 | 1,24164 | 1,24812 | 1,25463 |
| 37 | 1,30104 | 1,30779 | 1,31457 | 1,32138 | 1,32822 | 1,33509 |
| 38 | 1,38405 | 1,39117 | 1,39832 | 1,40550 | 1,41272 | 1,41997 |
| 39 | 1,47162 | 1,47913 | 1,48668 | 1,49425 | 1,50187 | 1,50951 |
| 40 | 1,56401 | 1,57193 | 1,57989 | 1,58789 | 1,59592 | 1,60399 |
| 41 | 1,66148 | 1,66984 | 1,67823 | 1,68667 | 1,69514 | 1,70365 |
| 42 | 1,76431 | 1,77313 | 1,78199 | 1,79089 | 1,79983 | 1,80880 |
| 43 | 1,87279 | 1,88210 | 1,89144 | 1,90083 | 1,91026 | 1,91974 |
| 44 | 1,98725 | 1,99706 | 2,00692 | 2,01683 | 2,02678 | 2,03677 |
| 45 | 2,10799 | 2,11835 | 2,12875 | 2,13920 | 2,14970 | 2,16024 |
| 46 | 2,23538 | 2,24631 | 2,25728 | 2,26831 | 2,27938 | 2,29051 |
| 47 | 2,36978 | 2,38130 | 2,39288 | 2,40451 | 2,41620 | 2,42793 |
| 48 | 2,51156 | 2,52373 | 2,53594 | 2,54821 | 2,56054 | 2,57292 |
| 49 | 2,66115 | 2,67398 | 2,68687 | 2,69981 | 2,71282 | 2,72588 |
| 50 | 2,81896 | — | — | — | — | — |

(E approvata).

DI SERVIZIO UTILE ESPRESSE IN ANNI E MESI

U T I L E

SI

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,65203 | 0,65588 | 0,65974 | 0,66362 | 0,66752 | 0,67144 |
| 0,69934 | 0,70340 | 0,70748 | 0,71157 | 0,71568 | 0,71981 |
| 0,74925 | 0,75354 | 0,75784 | 0,76216 | 0,76650 | 0,77085 |
| 0,80191 | 0,80643 | 0,81097 | 0,81552 | 0,82010 | 0,82470 |
| 0,85747 | 0,86223 | 0,86702 | 0,87183 | 0,87666 | 0,88151 |
| 0,91608 | 0,92110 | 0,92615 | 0,93123 | 0,93632 | 0,94144 |
| 0,97791 | 0,98321 | 0,98854 | 0,99389 | 0,99927 | 1,00467 |
| 1,04314 | 1,04874 | 1,05436 | 1,06001 | 1,06568 | 1,07137 |
| 1,11197 | 1,11787 | 1,12380 | 1,12976 | 1,13552 | 1,14175 |
| 1,18457 | 1,19080 | 1,19706 | 1,20334 | 1,20965 | 1,21599 |
| 1,26117 | 1,26775 | 1,27434 | 1,28097 | 1,28763 | 1,29432 |
| 1,34199 | 1,34892 | 1,35588 | 1,36288 | 1,36990 | 1,37696 |
| 1,42725 | 1,43456 | 1,44191 | 1,44928 | 1,45670 | 1,46414 |
| 1,51719 | 1,52491 | 1,53268 | 1,54044 | 1,54826 | 1,55612 |
| 1,61209 | 1,62023 | 1,62840 | 1,63662 | 1,64487 | 1,65315 |
| 1,71220 | 1,72079 | 1,72942 | 1,73808 | 1,74678 | 1,75553 |
| 1,81782 | 1,82688 | 1,83598 | 1,84512 | 1,85431 | 1,86353 |
| 1,92925 | 1,93881 | 1,94841 | 1,95805 | 1,96774 | 1,97747 |
| 2,04681 | 2,05689 | 2,06702 | 2,07720 | 2,08742 | 2,09768 |
| 2,17083 | 2,18147 | 2,19216 | 2,20289 | 2,21367 | 2,22450 |
| 2,30168 | 2,31290 | 2,32418 | 2,33550 | 2,34687 | 2,35830 |
| 2,43972 | 2,45156 | 2,46346 | 2,47540 | 2,48740 | 2,49946 |
| 2,58535 | 2,59785 | 2,61039 | 2,62300 | 2,63566 | 2,64837 |
| 2,73900 | 2,75218 | 2,76542 | 2,77871 | 2,79207 | 2,80548 |
| — | — | — | — | — | — |

TABELLA B.

VALORI DELLE ANNUALITÀ VITALIZIE A PAGAMENTI MENSILI POSTICIPATI E COMPLETE CALCOLATE IN BASE ALLA MORTALITÀ DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895-1914) AGGIORNATA CON QUELLA DELLA POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA - MASCHI - (1930-1932).

(Saggio d'interesse del 4,25 %)

| Anni di età alla data di cessazione dal servizio | Valore della annualità vitalizia | Anni di età alla data di cessazione dal servizio | Valore della annualità vitalizia | Anni di età alla data di cessazione dal servizio | Valore della annualità vitalizia | Anni di età alla data di cessazione dal servizio | Valore della annualità vitalizia |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| ≤ 21 | 15,93 | 36 | 14,18 | 51 | 11,61 | 66 | 8,20 |
| 22 | 15,85 | 37 | 14,04 | 52 | 11,41 | 67 | 7,94 |
| 23 | 15,75 | 38 | 13,88 | 53 | 11,21 | 68 | 7,68 |
| 24 | 15,66 | 39 | 13,73 | 54 | 11,00 | 69 | 7,42 |
| 25 | 15,56 | 40 | 13,57 | 55 | 10,79 | 70 | 7,17 |
| 26 | 15,46 | 41 | 13,41 | 56 | 10,58 | 71 | 6,93 |
| 27 | 15,35 | 42 | 13,25 | 57 | 10,36 | 72 | 6,68 |
| 28 | 15,24 | 43 | 13,08 | 58 | 10,14 | 73 | 6,44 |
| 29 | 15,12 | 44 | 12,91 | 59 | 9,91 | 74 | 6,19 |
| 30 | 15,00 | 45 | 12,73 | 60 | 9,68 | 75 | 5,94 |
| 31 | 14,87 | 46 | 12,56 | 61 | 9,45 | 76 | 5,69 |
| 32 | 14,74 | 47 | 12,38 | 62 | 9,21 | 77 | 5,45 |
| 33 | 14,61 | 48 | 12,19 | 63 | 8,96 | 78 | 5,20 |
| 34 | 14,47 | 49 | 12,00 | 64 | 8,71 | 79 | 4,95 |
| 35 | 14,33 | 50 | 11,81 | 65 | 8,46 | 80 | 4,70 |

(E approvata).

TABELLA C.

SOMMA MENSILE DA TRATTENERSI PER OGNI LIRA DI CONTRIBUTO DI RISCATTO SULLE RETRIBUZIONI DEGLI ISCRITTI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTÀ DI VERSARE IL CONTRIBUTO STESSO IN UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE AL DOPPIO DEGLI ANNI RISCATTATI, IN OGNI CASO NON MAGGIORE DI ANNI QUINDICI.

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA C.

1° Per ottenere il contributo rateale posticipato da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 24, si moltiplica il contributo di riscatto in una sola volta per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3° Per gli iscritti cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella B, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

| Età dell'iscritto | DURATA DEI VERSA | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0228 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0139 | 0,0125 |
| 22 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0228 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0139 | 0,0125 |
| 23 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0228 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0139 | 0,0125 |
| 24 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0228 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0139 | 0,0125 |
| 25 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0228 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0139 | 0,0125 |
| 26 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0228 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0139 | 0,0125 |
| 27 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0228 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0140 | 0,0125 |
| 28 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0229 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0140 | 0,0125 |
| 29 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0229 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0140 | 0,0125 |
| 30 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0229 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0140 | 0,0125 |
| 31 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0229 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0140 | 0,0125 |
| 32 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0229 | 0,0187 | 0,0159 | 0,0140 | 0,0125 |
| 33 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0229 | 0,0187 | 0,0160 | 0,0140 | 0,0125 |
| 34 | 0,0854 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0229 | 0,0187 | 0,0160 | 0,0140 | 0,0125 |
| 35 | 0,0855 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0229 | 0,0187 | 0,0160 | 0,0140 | 0,0125 |
| 36 | 0,0855 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0229 | 0,0187 | 0,0160 | 0,0140 | 0,0125 |
| 37 | 0,0855 | 0,0437 | 0,0298 | 0,0229 | 0,0188 | 0,0160 | 0,0140 | 0,0126 |
| 38 | 0,0855 | 0,0438 | 0,0299 | 0,0229 | 0,0188 | 0,0160 | 0,0140 | 0,0126 |
| 39 | 0,0855 | 0,0438 | 0,0299 | 0,0229 | 0,0188 | 0,0160 | 0,0140 | 0,0126 |
| 40 | 0,0855 | 0,0438 | 0,0299 | 0,0229 | 0,0188 | 0,0160 | 0,0141 | 0,0126 |

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (20 gennaio 1955)

| MENTI IN ANNI | | | | | | | Età dell'iscritto |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 0,0113 | 0,0104 | 0,0097 | 0,0090 | 0,0085 | 0,0081 | 0,0077 | 21 |
| 0,0113 | 0,0104 | 0,0097 | 0,0090 | 0,0085 | 0,0081 | 0,0077 | 22 |
| 0,0113 | 0,0104 | 0,0097 | 0,0090 | 0,0085 | 0,0081 | 0,0077 | 23 |
| 0,0113 | 0,0104 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0085 | 0,0081 | 0,0077 | 24 |
| 0,0113 | 0,0104 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0085 | 0,0081 | 0,0077 | 25 |
| 0,0113 | 0,0104 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0085 | 0,0081 | 0,0077 | 26 |
| 0,0113 | 0,0104 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0085 | 0,0081 | 0,0077 | 27 |
| 0,0113 | 0,0104 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0086 | 0,0081 | 0,0077 | 28 |
| 0,0113 | 0,0104 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0086 | 0,0081 | 0,0077 | 29 |
| 0,0114 | 0,0104 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0086 | 0,0081 | 0,0077 | 30 |
| 0,0114 | 0,0104 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0086 | 0,0081 | 0,0078 | 31 |
| 0,0114 | 0,0105 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0086 | 0,0081 | 0,0078 | 32 |
| 0,0114 | 0,0105 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0086 | 0,0082 | 0,0078 | 33 |
| 0,0114 | 0,0105 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0086 | 0,0082 | 0,0078 | 34 |
| 0,0114 | 0,0105 | 0,0097 | 0,0091 | 0,0086 | 0,0082 | 0,0078 | 35 |
| 0,0114 | 0,0105 | 0,0098 | 0,0091 | 0,0086 | 0,0082 | 0,0078 | 36 |
| 0,0114 | 0,0105 | 0,0098 | 0,0092 | 0,0086 | 0,0082 | 0,0078 | 37 |
| 0,0114 | 0,0105 | 0,0098 | 0,0092 | 0,0087 | 0,0082 | 0,0078 | 38 |
| 0,0114 | 0,0105 | 0,0098 | 0,0092 | 0,0087 | 0,0082 | 0,0079 | 39 |
| 0,0115 | 0,0105 | 0,0098 | 0,0092 | 0,0087 | 0,0083 | 0,0079 | 40 |

| Età dell'iscritto | DURATA DEI VERSA | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 0,0855 | 0,0438 | 0,0299 | 0,0230 | 0,0188 | 0,0160 | 0,0141 | 0,0126 |
| 42 | 0,0855 | 0,0438 | 0,0299 | 0,0230 | 0,0188 | 0,0161 | 0,0141 | 0,0126 |
| 43 | 0,0855 | 0,0438 | 0,0299 | 0,0230 | 0,0188 | 0,0161 | 0,0141 | 0,0126 |
| 44 | 0,0856 | 0,0438 | 0,0299 | 0,0230 | 0,0189 | 0,0161 | 0,0141 | 0,0127 |
| 45 | 0,0856 | 0,0439 | 0,0300 | 0,0230 | 0,0189 | 0,0161 | 0,0142 | 0,0127 |
| 46 | 0,0856 | 0,0439 | 0,0300 | 0,0230 | 0,0189 | 0,0161 | 0,0142 | 0,0127 |
| 47 | 0,0856 | 0,0439 | 0,0300 | 0,0231 | 0,0189 | 0,0162 | 0,0142 | 0,0127 |
| 48 | 0,0856 | 0,0439 | 0,0300 | 0,0231 | 0,0190 | 0,0162 | 0,0142 | 0,0128 |
| 49 | 0,0857 | 0,0439 | 0,0201 | 0,0231 | 0,0190 | 0,0162 | 0,0143 | 0,0128 |
| 50 | 0,0857 | 0,0440 | 0,0301 | 0,0232 | 0,0190 | 0,0163 | 0,0143 | 0,0128 |
| 51 | 0,0857 | 0,0440 | 0,0301 | 0,0232 | 0,0190 | 0,0163 | 0,0143 | 0,0129 |
| 52 | 0,0857 | 0,0440 | 0,0302 | 0,0232 | 0,0191 | 0,0163 | 0,0144 | 0,0129 |
| 53 | 0,0858 | 0,0441 | 0,0302 | 0,0233 | 0,0191 | 0,0164 | 0,0144 | 0,0130 |
| 54 | 0,0859 | 0,0441 | 0,0302 | 0,0233 | 0,0192 | 0,0164 | 0,0145 | 0,0130 |
| 55 | 0,0859 | 0,0442 | 0,0303 | 0,0234 | 0,0192 | 0,0165 | 0,0146 | 0,0131 |
| 56 | 0,0859 | 0,0442 | 0,0303 | 0,0234 | 0,0193 | 0,0166 | 0,0146 | 0,0132 |
| 57 | 0,0860 | 0,0443 | 0,0304 | 0,0235 | 0,0194 | 0,0166 | 0,0147 | 0,0133 |
| 58 | 0,0861 | 0,0443 | 0,0305 | 0,0236 | 0,0194 | 0,0167 | 0,0148 | 0,0133 |
| 59 | 0,0861 | 0,0444 | 0,0306 | 0,0236 | 0,0195 | 0,0168 | 0,0149 | 0,0134 |
| 60 | 0,0862 | 0,0445 | 0,0306 | 0,0237 | 0,0196 | 0,0169 | 0,0150 | 0,0135 |

MENTI IN ANNI

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Età dell'iscritto |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| 0,0115 | 0,0106 | 0,0098 | 0,0092 | 0,0087 | 0,0083 | 0,0079 | 41 |
| 0,0115 | 0,0106 | 0,0098 | 0,0092 | 0,0087 | 0,0083 | 0,0079 | 42 |
| 0,0115 | 0,0106 | 0,0099 | 0,0093 | 0,0088 | 0,0083 | 0,0080 | 43 |
| 0,0115 | 0,0106 | 0,0099 | 0,0093 | 0,0088 | 0,0084 | 0,0080 | 44 |
| 0,0116 | 0,0107 | 0,0099 | 0,0093 | 0,0088 | 0,0084 | 0,0080 | 45 |
| 0,0116 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0094 | 0,0088 | 0,0084 | 0,0081 | 46 |
| 0,0116 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0094 | 0,0089 | 0,0085 | 0,0081 | 47 |
| 0,0116 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0094 | 0,0089 | 0,0085 | 0,0081 | 48 |
| 0,0117 | 0,0108 | 0,0101 | 0,0095 | 0,0090 | 0,0085 | 0,0082 | 49 |
| 0,0117 | 0,0108 | 0,0101 | 0,0095 | 0,0090 | 0,0086 | 0,0082 | 50 |
| 0,0118 | 0,0109 | 0,0102 | 0,0096 | 0,0091 | 0,0087 | 0,0083 | 51 |
| 0,0118 | 0,0109 | 0,0102 | 0,0096 | 0,0091 | 0,0087 | 0,0084 | 52 |
| 0,0119 | 0,0110 | 0,0103 | 0,0097 | 0,0092 | 0,0088 | 0,0084 | 53 |
| 0,0119 | 0,0110 | 0,0103 | 0,0098 | 0,0093 | 0,0089 | 0,0085 | 54 |
| 0,0120 | 0,0111 | 0,0104 | 0,0098 | 0,0094 | 0,0089 | 0,0086 | 55 |
| 0,0121 | 0,0112 | 0,0105 | 0,0099 | 0,0094 | 0,0090 | 0,0087 | 56 |
| 0,0122 | 0,0113 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0095 | 0,0092 | 0,0088 | 57 |
| 0,0122 | 0,0114 | 0,0107 | 0,0101 | 0,0097 | 0,0093 | 0,0089 | 58 |
| 0,0123 | 0,0115 | 0,0108 | 0,0102 | 0,0098 | 0,0094 | 0,0091 | 59 |
| 0,0125 | 0,0116 | 0,0109 | 0,0104 | 0,0099 | 0,0096 | 0,0092 | 60 |

| Età dell'iscritto | DURATA DEI VERSA | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61 | 0,0863 | 0,0446 | 0,0307 | 0,0238 | 0,0197 | 0,0170 | 0,0151 | 0,0137 |
| 62 | 0,0864 | 0,0447 | 0,0308 | 0,0239 | 0,0198 | 0,0171 | 0,0152 | 0,0138 |
| 63 | 0,0865 | 0,0448 | 0,0309 | 0,0240 | 0,0199 | 0,0172 | 0,0153 | 0,0139 |
| 64 | 0,0866 | 0,0449 | 0,0311 | 0,0242 | 0,0201 | 0,0174 | 0,0155 | 0,0141 |
| 65 | 0,0867 | 0,0450 | 0,0312 | 0,0243 | 0,0203 | 0,0176 | 0,0157 | 0,0143 |
| 66 | 0,0869 | 0,0452 | 0,0314 | 0,0245 | 0,0204 | 0,0178 | 0,0159 | 0,0145 |
| 67 | 0,0871 | 0,0454 | 0,0315 | 0,0247 | 0,0206 | 0,0180 | 0,0161 | 0,0148 |
| 68 | 0,0873 | 0,0456 | 0,0318 | 0,0249 | 0,0209 | 0,0182 | 0,0164 | 0,0150 |
| 69 | 0,0874 | 0,0458 | 0,0320 | 0,0251 | 0,0211 | 0,0185 | 0,0167 | 0,0154 |
| 70 | 0,0877 | 0,0460 | 0,0322 | 0,0254 | 0,0214 | 0,0188 | 0,0170 | 0,0157 |
| 71 | 0,0880 | 0,0463 | 0,0325 | 0,0257 | 0,0218 | 0,0192 | 0,0174 | 0,0161 |
| 72 | 0,0882 | 0,0466 | 0,0329 | 0,0261 | 0,0221 | 0,0196 | 0,0178 | 0,0165 |
| 73 | 0,0886 | 0,0470 | 0,0332 | 0,0265 | 0,0226 | 0,0200 | 0,0183 | 0,0170 |
| 74 | 0,0889 | 0,0473 | 0,0336 | 0,0269 | 0,0230 | 0,0205 | 0,0188 | 0,0176 |
| 75 | 0,0894 | 0,0478 | 0,0341 | 0,0274 | 0,0235 | 0,0210 | 0,0193 | 0,0182 |

(È approvata).

| MENTI IN ANNI | | | | | | | Età dell'iscritto |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 0,0126 | 0,0117 | 0,0111 | 0,0105 | 0,0101 | 0,0097 | 0,0094 | 61 |
| 0,0127 | 0,0119 | 0,0112 | 0,0107 | 0,0103 | 0,0099 | 0,0096 | 62 |
| 0,0129 | 0,0121 | 0,0114 | 0,0109 | 0,0105 | 0,0101 | 0,0098 | 63 |
| 0,0131 | 0,0122 | 0,0116 | 0,0111 | 0,0107 | 0,0103 | 0,0101 | 64 |
| 0,0133 | 0,0125 | 0,0118 | 0,0113 | 0,0109 | 0,0106 | 0,0104 | 65 |
| 0,0135 | 0,0127 | 0,0121 | 0,0116 | 0,0112 | 0,0109 | 0,0107 | 66 |
| 0,0138 | 0,0130 | 0,0124 | 0,0119 | 0,0115 | 0,0112 | 0,0110 | 67 |
| 0,0141 | 0,0133 | 0,0127 | 0,0122 | 0,0119 | 0,0116 | 0,0114 | 68 |
| 0,0144 | 0,0136 | 0,0131 | 0,0126 | 0,0123 | 0,0120 | 0,0118 | 69 |
| 0,0147 | 0,0140 | 0,0135 | 0,0131 | 0,0127 | 0,0125 | 0,0123 | 70 |
| 0,0152 | 0,0145 | 0,0139 | 0,0135 | 0,0132 | 0,0130 | 0,0128 | 71 |
| 0,0156 | 0,0150 | 0,0144 | 0,0141 | 0,0138 | 0,0136 | 0,0134 | 72 |
| 0,0161 | 0,0155 | 0,0150 | 0,0146 | 0,0144 | 0,0142 | 0,0140 | 73 |
| 0,0167 | 0,0161 | 0,0156 | 0,0153 | 0,0150 | 0,0149 | 0,0147 | 74 |
| 0,0173 | 0,0167 | 0,0163 | 0,0160 | 0,0157 | 0,0156 | 0,0155 | 75 |

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (20 gennaio 1955)

TABELLA D.

VALORI DEI MONTANTI DI UNA LIRA CALCOLATI AI TASSI ANNUI DEL 4,75 E DEL 5,50 PER CENTO.

| Periodo in anni | MONTANTI | | Periodo in anni | MONTANTI | |
|--------------------|----------|---------|--------------------|----------|----------|
| | 4,75 % | 5,50 % | | 4,75 % | 5,50 % |
| 1/12 | 1,00387 | 1,00447 | 21 | 2,64993 | 3,07823 |
| 2/12 | 1,00776 | 1,00896 | 22 | 2,77580 | 3,24753 |
| 3/12 | 1,01167 | 1,01348 | 23 | 2,90765 | 3,42615 |
| 4/12 | 1,01559 | 1,01801 | 24 | 3,04577 | 3,61459 |
| 5/12 | 1,01952 | 1,02256 | 25 | 3,19044 | 3,81339 |
| 6/12 | 1,02347 | 1,02713 | 26 | 3,34199 | 4,02313 |
| 7/12 | 1,02744 | 1,03172 | 27 | 3,50073 | 4,24440 |
| 8/12 | 1,03142 | 1,03634 | 28 | 3,66702 | 4,47784 |
| 9/12 | 1,03542 | 1,04097 | 29 | 3,84120 | 4,72412 |
| 10/12 | 1,03943 | 1,04563 | 30 | 4,02366 | 4,98395 |
| 11/12 | 1,04346 | 1,05030 | 31 | 4,21478 | 5,25807 |
| 1 | 1,04750 | 1,05500 | 32 | 4,41498 | 5,54726 |
| 2 | 1,09726 | 1,11302 | 33 | 4,62469 | 5,85236 |
| 3 | 1,14938 | 1,17424 | 34 | 4,84437 | 6,17424 |
| 4 | 1,20397 | 1,23882 | 35 | 5,07447 | 6,51382 |
| 5 | 1,26116 | 1,30696 | 36 | 5,31551 | 6,87209 |
| 6 | 1,32106 | 1,37884 | 37 | 5,56800 | 7,25005 |
| 7 | 1,38382 | 1,45468 | 38 | 5,83248 | 7,64880 |
| 8 | 1,44955 | 1,53469 | 39 | 6,10952 | 8,06949 |
| 9 | 1,51840 | 1,61909 | 40 | 6,39972 | 8,51331 |
| 10 | 1,59052 | 1,70814 | 41 | 6,70371 | 8,98154 |
| 11 | 1,66607 | 1,80209 | 42 | 7,02214 | 9,47553 |
| 12 | 1,74521 | 1,90121 | 43 | 7,35569 | 9,99668 |
| 13 | 1,82811 | 2,00577 | 44 | 7,70508 | 10,54650 |
| 14 | 1,91495 | 2,11609 | 45 | 8,07108 | 11,12655 |
| 15 | 2,00591 | 2,23248 | 46 | 8,45445 | 11,73851 |
| 16 | 2,10119 | 2,35526 | 47 | 8,85604 | 12,38413 |
| 17 | 2,20099 | 2,48480 | 48 | 9,27670 | 13,06526 |
| 18 | 2,30554 | 2,62147 | 49 | 9,71734 | 13,78385 |
| 19 | 2,41505 | 2,76565 | 50 | 10,17892 | 14,54196 |
| 20 | 2,52977 | 2,91776 | — | — | — |

(È approvata).

TABELLA E.

COEFFICIENTI Moltiplicativi da applicare alla retribuzione pensionabile annua riferita al 1° gennaio 1954, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile annua costante, da attribuire ai servizi anteriori a tale data, ai sensi del comma secondo dell'articolo 17.

| Anni di servizio | Coefficiente | Anni di servizio | Coefficiente | Anni di servizio | Coefficiente | Anni di servizio | Coefficiente |
|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 0,998 | 14 | 0,870 | 27 | 0,842 | 40 | 0,746 |
| 2 | 0,987 | 15 | 0,867 | 28 | 0,838 | 41 | 0,739 |
| 3 | 0,974 | 16 | 0,865 | 29 | 0,832 | 42 | 0,732 |
| 4 | 0,961 | 17 | 0,863 | 30 | 0,826 | 43 | 0,726 |
| 5 | 0,949 | 18 | 0,861 | 31 | 0,818 | 44 | 0,720 |
| 6 | 0,938 | 19 | 0,859 | 32 | 0,810 | 45 | 0,715 |
| 7 | 0,927 | 20 | 0,857 | 33 | 0,802 | 46 | 0,710 |
| 8 | 0,916 | 21 | 0,855 | 34 | 0,794 | 47 | 0,706 |
| 9 | 0,906 | 22 | 0,853 | 35 | 0,786 | 48 | 0,702 |
| 10 | 0,896 | 23 | 0,851 | 36 | 0,778 | 49 | 0,699 |
| 11 | 0,888 | 24 | 0,850 | 37 | 0,770 | 50 | 0,696 |
| 12 | 0,880 | 25 | 0,848 | 38 | 0,762 | — | — |
| 13 | 0,874 | 26 | 0,846 | 39 | 0,754 | — | — |

(È approvata).

Metto ai voti l'intero disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Garlato ed altri: « Proroga dei benefici tributari in materia di edilizia » (880) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Garlato ed altri: « Proroga dei benefici tributari in materia di edilizia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Come gli onorevoli senatori sanno, alla fine del 1953 l'allora Ministro dei lavori pubblici, senatore Merlin, propose d'accordo con l'allora Ministro delle finanze, senatore Vanoni, un disegno di legge tendente a prorogare, modificandolo, il regime delle esenzioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie. La Commissione di finanza, auspice in parte il relatore ed in parte il senatore Fortunati, sospese la discussione del disegno di legge, essendo suo desiderio che le esenzioni fossero regolate in modo diverso, onde poter concedere tale privilegio fiscale, che deve essere corrispondente a ragioni oggettive, soltanto alle vere case popolari ed economiche. A seguito di questo nostro rinvio, sono sorte discussioni e trattative fra i Ministeri, provvedendosi nel frattempo con una semplice norma di proroga per tutto il 1954 delle disposizioni scadute nel 1953. Nelle more è mutato il Ministero ed i ministri Romita e Tremelloni si sono rimessi al lavoro per lo studio, relativamente alle esenzioni fiscali, di una norma radicale ed applicabile in sostanza. E noi sappiamo che gli studi sono ad un punto tanto avanzato, che tra poco potrà essere presentato il relativo disegno di legge al Parlamento.

Intanto però è scaduto anche il termine del 31 dicembre 1954 e, poichè si ritiene che queste disposizioni di agevolazioni fiscali possono facilitare la industria edilizia, gli onorevoli Garlato, Pacati e Guariento hanno proposto una nuova proroga. Sperare che norme di questo genere possano facilitare le costruzioni edilizie è quanto meno un'illusione nella quale noi ci culliamo, perchè basta pensare a quello che si spende oggi per le costruzioni

ed all'aumento continuo del costo dei materiali e delle aree, per avere la perfetta coscienza che si continuerebbe a costruire ugualmente anche se non ci fossero le esenzioni fiscali, soprattutto per l'opera degli enti pubblici che contribuiscono, veramente in perdita, alla costruzione di alloggi destinati alle categorie meno abbienti.

Comunque, si propone ora una nuova proroga fino al 31 dicembre 1955; ed effettivamente ormai, poichè il popolo italiano sa che questa proroga è in corso di approvazione, e dato che non è ancora pronto il provvedimento con cui si intende concedere le facilitazioni soltanto nei casi in cui esse sono veramente necessarie, io credo che, anche essendo molto incerti sulla sua opportunità, non ci resti che approvare il disegno di legge, con la esplicita dichiarazione al Governo che non intendiamo più prorogare ulteriormente, al di là di tale data, questo regime di incondizionato favore per quasi tutte le costruzioni.

Accettiamo questa volta la proroga perchè ormai siamo in condizioni di non poter provvedere altrimenti, e, per non danneggiare gli aventi diritto, siamo costretti ad estendere la concessione anche a quelli che forse non ne avrebbero diritto, ma non intendiamo proseguire oltre in questo sistema, tanto che ci proponiamo, se il Governo volesse ancora rimanere ai suoi studi, di sostituirci al Governo con un'iniziativa parlamentare; almeno, questa è la mia idea personale.

Vorrei altresì far noto alla Commissione che, essendo l'attuale provvedimento posto in discussione a distanza di qualche giorno dall'inizio dell'anno, esso prevede anche una norma transitoria per cui verranno restituite le somme già versate a quei pochi che hanno già pagate le imposte in detto periodo.

La stessa norma è stata approvata anche l'anno scorso, perchè anche allora ci siamo trovati in una situazione di ritardo; e, come abbiamo protestato allora, così protestiamo adesso, e dichiariamo di non voler arrivare per una terza volta ad un simile stato di fatto.

DE LUCA LUCA. Per quanto riguarda le considerazioni svolte dall'onorevole Trabucchi, anche noi siamo in sostanza del suo avviso:

il problema delle esenzioni tributarie in materia di nuove costruzioni edilizie si trascina da una leggina all'altra, e noi abbiamo sempre protestato e ribadito il concetto di non voler concedere ulteriori indiscriminate proroghe.

Ora però ci troviamo di fronte al fatto che i termini della proroga sono già scaduti; si presenta il solito carattere di urgenza, e siamo costretti ad approvare senz'altro il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Ma quello che vogliamo raccomandare al Governo è che sia sollecito nel presentare il disegno di legge riguardante le esenzioni tributarie in materia di nuove costruzioni edilizie. E teniamo a precisare che il Governo dovrà tener presenti, nel compilare il suo progetto, due concetti fondamentali: mantenere salva l'economia tributaria comunale, e fare una netta discriminazione tra piccole e grandi aziende edilizie.

Sono due principi basilari ai quali il Governo dovrebbe ispirarsi nella sua azione legislativa. Da parte nostra, approviamo senz'altro il provvedimento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Forse non sono stato chiaro sul fatto che le mie brevi parole di relazione non contenevano alcuna implicita critica al Governo, in quanto sappiamo tutti e so io che questi studi sono virtualmente conclusi: noi intendiamo rivolgerci, più ancora che al Governo, alla Nazione per affermare che non vogliamo estendere indefinitamente questi provvedimenti, affinché non si crei la persuasione che le esenzioni dalle imposte per i nuovi fabbricati ci sono sempre state e ci saranno sempre: intendiamo che tali agevolazioni rimangano soltanto per le case veramente popolari.

RODA. Mi permetterò di aggiungere qualche brevissima considerazione a quelle già svolte dal relatore Trabucchi e dal collega De Luca.

In linea di principio, io sono sempre stato contrario ad una esenzione indiscriminata della imposta reale sugli immobili, perchè — come ho già affermato in Aula più volte — nell'attuale regime immobiliare che vige nel nostro Paese, ove constatiamo una penuria veramente

assillante di locali, si è venuto a creare un monopolio di fatto in tale settore. Ed allora, se dal punto di vista dell'equità l'intendimento governativo avrebbe dovuto essere quello di esonerare i proprietari di immobili perchè di tale vantaggio beneficiassero gli inquilini, questo purtroppo non si è verificato, per le ragioni sopra esposte.

Ripeto, io mi attendevo che finalmente, anzichè proporre, dopo lo scadere dei termini, la proroga delle frammentarie disposizioni esistenti in questa materia, il Governo si facesse parte diligente nel presentare un disegno di legge che tenesse soprattutto conto non del regime indiscriminato di esenzione che si è perpetuato fino ad ora, ma della necessità di abitazioni, in modo di venire finalmente incontro all'edilizia popolare.

Dobbiamo però piegare la testa di fronte ai termini scaduti; accediamo anche noi, pertanto, ad approvare questa leggina, chiedendo però che il Governo si impegni in proposito e ci dica in questa stessa seduta entro quale termine si deciderà finalmente a presentare il tanto atteso disegno di legge.

Aggiungerò un'osservazione di dettaglio: nell'attuale provvedimento è ammesso giustamente il rimborso delle tasse già pagate, però io trovo eccessivo il termine previsto nell'articolo 1, in quanto non vedo il motivo per cui dobbiamo concedere a coloro che già hanno pagato le imposte in detto periodo di inoltrare la domanda « entro un anno ». In molti casi analoghi di rimborsi fiscali si usa un termine molto breve che va dai due mesi a sei mesi; in alcuni casi si dà un solo mese di tempo. Il termine di un anno è dunque senz'altro eccessivo; tuttavia, per evitare che il provvedimento ritorni alla Camera dei deputati e per non ritardarne l'approvazione definitiva, non presento un emendamento formale in proposito.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto anzitutto delle dichiarazioni finali dell'onorevole relatore, che vengono a dissipare il dubbio che qualche punto della sua relazione sia stato eccessivamente polemico. Credo che sia stato dimenticato il fatto che l'attuale disegno di legge non è di iniziativa governativa, ma parlamentare, in

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (20 gennaio 1955)

quanto il Governo si è dato carico non solo di espletare gli studi relativi, ma di preparare un suo disegno di legge che sarà tra breve presentato al Parlamento. Ma perchè non fosse necessaria una proroga di questo genere, esso avrebbe dovuto essere già stato presentato e approvato con discussione estremamente rapida; invece in materia abbiamo tutta una prassi legislativa che è stato sommamente laborioso riordinare in un tutto organico e aggiornato in relazione alle attuali direttive politiche in merito.

Il problema che oggi si pone riveste un duplice aspetto: prima di tutto quello di definire meglio, in sede tecnica, quali sono le caratteristiche della edilizia economica alla quale sono indirizzate queste agevolazioni (ed è evidente che tale problema non riguarda il Ministero che ho l'onore di rappresentare); l'altro aspetto della questione riguarda tutta la nostra politica generale nel settore dell'edilizia e la parte che in esso è opportuno assegnare alle agevolazioni tributarie.

Infatti, se abbiamo ormai raggiunto una fase di accelerazione delle costruzioni, non per questo riteniamo che sia il caso di sospendere del tutto determinate provvidenze, dando peraltro per implicita la soluzione di un altro problema cui è stato accennato nella discussione: se cioè effettivamente le agevolazioni fiscali di questo tipo sono determinanti nel produrre un notevole acceleramento delle costruzioni stesse.

Quando, onorevoli senatori, loro esprimono dei pareri piuttosto perplessi o negativi in merito alla efficacia delle esenzioni fiscali mi fanno cosa gradita, perchè anche io personalmente non sono convinto che una politica di questo tipo sia veramente idonea a risolvere il problema che angoscia tutti noi. Devo però anche notare — e questo mi sembra il punto in cui la discussione ha bisogno di essere ulteriormente approfondita — che, dopo qualche decennio di una politica tributaria di questo genere, quel giorno in cui il Parlamento volesse (e farebbe veramente una cosa saggia) porre un fermo a questo sistema di agevolazioni di carattere tributario, non potrà farlo nè negando l'approvazione ad una leggina di questo genere nè stabilendo un fermo *ex abrupto* senza il necessario preavviso.

Oramai tutto il sistema delle costruzioni si è orientato tenendo conto di queste esenzioni; quindi, il giorno in cui si volesse seguire una politica diversa, sarebbe necessario avviarla con una certa larghezza di tempi, in modo che ogni costruttore abbia la possibilità di rivedere i propri calcoli e di battere un'altra via che, ripeto, è anche, a mio modo di vedere, la più giusta.

Di qui dunque non solo l'opportunità da parte del Governo di aderire all'iniziativa parlamentare dei deputati Garlato, Pacati e Guariento, ma anche l'opportunità da parte della Commissione di approvare questa leggina, che inizialmente era proposta per un periodo di due anni, e che io stesso chiesi fosse limitata al periodo di un anno.

D'altra parte, poichè il disegno di legge governativo non è soltanto allo stato di studio, ma è già pronto, articolato e presentato alla Presidenza del Consiglio perchè sia posto all'ordine del giorno di uno dei prossimi Consigli dei ministri, io prendo molto tranquillamente l'impegno — e anche la Commissione dovrebbe impegnarsi a tale proposito — di fare in modo, compatibilmente con le difficoltà della materia, che il disegno di legge governativo sia quanto prima esaminato e discusso in modo che, entro il 1955, la sua approvazione possa effettivamente porre le basi di una nuova politica in materia edilizia. Questa politica potrà forse non prescindere da determinate agevolazioni fiscali; bisogna però che io dica a tutti coloro che si occupano di costruzioni edilizie in Italia che non è solo tenendo conto delle esenzioni fiscali che si può fare della buona attività in materia di costruzioni.

Vorrei ancora aggiungere che tutto quanto ho detto riguarda sì l'edilizia cosiddetta economica, ma ad iniziativa privata, perchè per quel che concerne l'edilizia ad iniziativa dei Comuni c'è già il testo unico del 1938, che potrà forse essere ulteriormente modificato, come personalmente ritengo sarebbe opportuno, ma che comunque è in vigore e nel complesso ha dato buona prova.

RODA. Vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi un aspetto della questione che è sfuggito a molti, e che ho fatto

presente nella seduta del Consiglio comunale di Milano tenutasi lunedì sera.

I settori di maggiore evasione dalla imposta complementare per lo Stato, e imposta di famiglia per i Comuni, si riscontrano proprio nel campo delle nuove costruzioni, là dove i funzionari del Fisco non sono sollecitati a reperire gli evasori delle imposte personali, dal momento che vige l'esenzione della imposta reale, e siccome il contribuente è esonerato dalle imposte reali, trova con ciò una troppa comoda scappatoia per non denunciare, neanche nel quadro delle imposte personali, i suoi redditi.

Questo è uno, e non ultimo, dei motivi per cui, per quanto riguarda l'edilizia privata non popolare, io sono contrario in via di principio, come molti di noi lo sono, alla esenzione tributaria allorchè essa sia indiscriminata, come lo è attualmente.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione sollevata dal senatore Roda evidentemente è un corollario alla nostra discussione. Non so in questo momento quanto avvenga al comune di Milano in tema di imposte locali e di famiglia, perchè non è materia che mi riguarda direttamente, ma per quanto attiene alla imposta complementare posso assicurare che, proprio in sede di revisione delle dichiarazioni del 1951, si sono fatte non poche contestazioni relative a redditi i quali erano esenti dall'imposta sui fabbricati, ma evidentemente dovevano essere sottoposti alla complementare in quanto l'esenzione non ha riferimento alle imposte di carattere personale. Si sono date così disposizioni affinché, non appena viene concessa la licenza di abitabilità per una nuova costruzione, l'Ufficio tecnico erariale provveda subito ad eseguire la perizia sul valore e sulla consistenza dell'immobile, in modo da poter sen-

z'altro rilevare la redditività del fabbricato stesso agli effetti dell'imposta personale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Le agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, già prorogate al 31 dicembre 1954 dalla legge 16 aprile 1954, n. 112, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1955, fino al 31 dicembre 1955.

È ammesso il rimborso a favore degli interessati, delle imposte pagate in detto periodo e non dovute in base alla presente legge, purchè essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.